



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

**DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE**

**UNITÀ PER LA TUTELA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO E PER LA
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE – SEZIONE IV**

**GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO
DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIALI
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
(Edizione 2024) ***



**A cura della Dott.ssa Silvia Garrone e della Dott.ssa Lucia Martina Noviello
(Sezione IV – Exequatur, Notifiche e Rogatorie Internazionali – DGIT UNITÀ PER LA TUTELA
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO E PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE)*

Prefazione

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è da tempo impegnato a sostenere e semplificare il quotidiano lavoro della rete diplomatico-consolare, anche nella collaborazione con operatori giuridici e legali.

Alla luce dei necessari approfondimenti e delle proposte pervenute, abbiamo pertanto messo a punto questa importante Guida alle notifiche all'estero in materia civile e commerciale, curata e aggiornata dall'Unità per la tutela degli italiani all'estero e la cooperazione giudiziaria internazionale della Farnesina (Direzione Generale per gli italiani all'estero- DGIT).

La guida intende così offrire un'utile risorsa sia ai funzionari del Ministero, sia ai cittadini e soprattutto ad "addetti ai lavori" del settore giuridico-legale, in modo da facilitare il corretto impiego degli strumenti, convenzionali e non, in materia di notifiche all'estero di atti giudiziari ed extra-giudiziali di natura civile e commerciale. In particolare, è stato inserito un ampio numero di Paesi nella tabella riepilogativa ed esplicativa, contenente le indicazioni procedurali e di prassi di uso più frequente - soprattutto per i Paesi extra-UE.

Ringrazio con l'occasione le nostre Sedi all'estero per aver approfondito e verificato nella circostanza i rapporti con le Autorità locali, così come il Ministero della Giustizia e gli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) sul territorio nazionale per il prezioso e proficuo dialogo. Conto che questo lavoro – frutto di anni di esperienza dei collaboratori dell'Unità Tutela della DGIT – possa rappresentare un valido contributo per rendere più semplice il perfezionamento delle notifiche all'estero, che si confermano strumenti essenziali di cooperazione giudiziaria internazionale.

Luigi Maria Vignali

Direttore Generale per gli Italiani all'Estero

Roma, novembre 2024

Sommario

Prefazione	3
I. Introduzione	7
II. Riferimenti Normativi	8
III. La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale: l'istituto delle notifiche all'estero	8
A. Requisiti generali	9
i. L'indirizzo noto	9
ii. La traduzione	10
iii. Numero delle copie	10
B. La base giuridica applicabile	11
IV. Lo strumento pattizio bilaterale	12
V. Il Regolamento UE 1784 del 2020 applicato nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea	12
VI. La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965	15
VII. Le notifiche a cittadini italiani: la notifica consolare ex D.Lgs. 71 del 2011	16
VIII. La cortesia internazionale	18
IX. Notifiche in Paesi che non hanno sottoscritto alcuna Convenzione	18
X. Notifica a soggetto irreperibile ex art. 143 c.p.c.	19
XI. Notifiche dirette agli Stati e al personale diplomatico consolare accreditato presso il Quirinale	20
XII. Istruzioni operative per singoli Paesi extra-UE (per i Paesi UE, v. Reg. UE 1784/2020 Sez. V)	21
A. ALLEGATO A	63
B. ALLEGATO B	67
C. ALLEGATO C	71
D. ALLEGATO D	73

I. Introduzione

La disciplina delle notifiche all'estero è molto complessa e le procedure previste sono il frutto della stratificazione di norme contenute in fonti di rango diverso.

In questo contesto la guida si propone come strumento di orientamento e come ausilio essenziale e pratico per gli addetti del settore e per la rete diplomatico – consolare.

Questa edizione, oltre a riportare gli strumenti normativi (nazionali, internazionali e dell'U.E.) applicabili alle diverse fattispecie, illustra per singolo Paese, grazie alle informazioni fornite dalla Rete diplomatico – consolare raccolte dall'Unità per la Tutela degli italiani all'estero e della cooperazione giudiziaria internazionale della Farnesina, le indicazioni procedurali e di prassi che si sono rivelate di uso più frequente.

*Nell'allegato A, a fianco all'elenco aggiornato al 2024 dei Paesi extra UE sottoscrittori di Convenzioni bilaterali (o multilaterali) e delle rispettive Autorità Centrali, vi è una quarta colonna relativa all'indicazione della possibilità o meno dell'**invio diretto** – tramite plico raccomandato internazionale – al notificando.*

Per ulteriori approfondimenti, si invitano gli utenti a consultare le pubblicazioni aggiornate in materia ed i siti internet dedicati, alcuni dei quali sono riportati nel testo.

II. Riferimenti Normativi

- [Regolamento \(UE\) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale;](#)
- [Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale;](#)
- [Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile;](#)
- [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri \(pagina non disponibile in italiano\);](#)
- [Decreto Legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011, art. 37;](#)
- [Legge n. 53 del 21 gennaio 1994.](#)

III. La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale: l'istituto delle notifiche all'estero

Il procedimento di notifica nei confronti di un residente in uno Stato straniero implica, per il proprio perfezionamento, forme di cooperazione e di assistenza giudiziaria internazionale che siano in grado di garantire, al pari di quelle nazionali, il rispetto dell'equilibrio tra la protezione degli interessi del notificante e quelli, contrapposti, del destinatario della notificazione.

A. Requisiti generali

I requisiti generali indispensabili per il perfezionamento della procedura, qualsiasi sia la base giuridica applicabile, sono:



Indirizzo **noto** del notificando



La **traduzione** degli atti, nel caso in cui il destinatario non sia esclusivamente cittadino italiano



Il **numero delle copie** richieste

i. L'indirizzo noto

La conoscenza dell'indirizzo all'estero del destinatario dell'atto, giudiziario o extragiudiziale, è indispensabile ai fini della notifica stessa. In caso di dubbi circa l'indirizzo di residenza del notificando, qualora sia cittadino italiano, sarà necessario rivolgersi al Comune di ultima residenza di quest'ultimo. Il Comune è l'ente preposto alla gestione dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero. L'A.I.R.E. è stata istituita con Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono in territorio straniero. Giurisprudenza concorde pone a carico del richiedente tutte le ricerche suggerite dall'ordinaria diligenza per individuare l'indirizzo presso cui eseguire la notificazione.

Nel caso sia necessario reperire indirizzi all'estero di cittadini stranieri, il

richiedente la notifica dovrà rivolgersi alle Rappresentanze in Italia (Ambasciata e/o Consolato) dello Stato di cittadinanza del soggetto a cui destinare la notifica.

Inoltre, grazie al nuovo Regolamento 1784/2020, in ambito UE si delinea un'ulteriore possibile procedura essendo ivi definite forme di collaborazione tra Autorità Competenti finalizzate all'assistenza nel reperimento di recapiti. L'art. 7 stabilisce che, quando il recapito del notificando non è noto nell'altro Stato Membro, quest'ultimo deve prestare assistenza in almeno uno dei seguenti modi:

- fornendo una lista di autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione dei recapiti;
- consentire alle persone di altri Stati Membri di presentare richieste di informazioni anche per via elettronica ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili;
- fornire informazioni dettagliate attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

ii. La traduzione

La traduzione è assolutamente obbligatoria, salvo i casi in cui il destinatario della notifica sia solo cittadino italiano (e non abbia anche la cittadinanza del Paese in cui risiede) e che la notifica non sia richiesta per il tramite delle Autorità locali.

iii. Numero delle copie

Di solito gli atti da notificarsi devono essere in **duplice copia** (se ne suggerisce una terza qualora la richiesta sia trasmessa tramite un'Ambasciata o un Consolato). Fanno eccezione Colombia, Cuba, Panama e Repubblica Dominicana, le cui Autorità richiedono espressamente una terza copia.

B. La base giuridica applicabile

La complessità della disciplina delle notifiche all'estero è connessa alla possibilità di ricorrere a diverse basi giuridiche vigenti e alla necessità di individuare quella applicabile al caso di specie. A tal fine sarà importante definire se il notificando sia:

- soggetto italiano (cittadino, impresa, ente);
- cittadino con doppia cittadinanza;
- soggetto straniero (cittadino, impresa, ente).

Occorre precisare che, in caso di adesione ad una Convenzione multilaterale, prevale sempre, per un principio fondamentale di diritto internazionale e in assenza di contrastanti disposizioni pattizie, l'applicazione dell'eventuale Convenzione bilaterale, qualora in vigore tra due Paesi aderenti. La Convenzione dell'Aja del 15.11.65 prevede infatti, all'art. 25, che essa non deroghi alle Convenzioni bilaterali in essere o che saranno sottoscritte in materia.

Le basi giuridiche applicabili sono:

- lo strumento pattizio bilaterale;
- lo strumento pattizio in ambito Unione Europea (Reg. UE 1784/2020);
- lo strumento pattizio in ambito multilaterale (Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965);
- la notifica consolare;
- la cortesia internazionale;
- l'art. 142 del c.p.c.;
- l'art. 143 c.p.c..

IV. Lo strumento pattizio bilaterale

Nell'allegata tabella A sono indicate le Convenzioni applicabili ai Paesi elencati, nonché le Autorità Centrali indicate per ciascun Paese. Per la consultazione del testo delle Convenzioni citate si rimanda al Portale ATRIO – Banca Dati dei Trattati Internazionali (<https://atrio.esteri.it>), a cura del Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati di questo Ministero.

Le Convenzioni bilaterali generalmente rinviano alla modalità della “cortesia internazionale” o alternativamente individuano le Autorità Centrali competenti a realizzare la procedura di notifica. Si raccomanda di verificare caso per caso la vigenza attuale di ogni Convenzione e di prestare attenzione alle eventuali modifiche.

V. Il Regolamento UE 1784 del 2020 applicato nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea

Il Regolamento n. 1784/2020, entrato in vigore l'1 luglio 2022 e che ha rifiuto il Reg. CE 1393/2007, disciplina le procedure di notifica e di comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale nell'ambito dei Paesi dell'U.E.. Ai sensi di tale Regolamento, la competenza istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è residuale ed eccezionale. Si invita pertanto a ricorrere alle modalità ordinarie previste dal Regolamento stesso. Il testo del Regolamento, nonché tutte le informazioni su come procedere alla notifica sono disponibili sul sito dell'Unione Europea:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32020R1784>

Il Regolamento si applica quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato. Non concerne la materia fiscale, doganale o amministrativa né la responsabilità statale per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri.

Qualora **l'invio diretto previsto dall'art. 20 NON sia ammesso dal Paese in cui risiede il notificando** (questa forma è ammessa senza limiti in Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Scozia, Gibilterra e solo in alcuni casi in Germania e Svezia), **gli atti sono trasmessi dagli organi designati a tal fine dagli Stati membri** (cc.dd. organi mittenti – per l'Italia: gli **U.N.E.P.** presso le Corti d'Appello o presso i Tribunali Ordinari che non siano sede di Corte d'Appello e presso le relative Sezioni distaccate) ai relativi organi designati da ciascuno Stato come **riceventi** (per l'Italia coincide con l'**Autorità Centrale**, ovvero l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma). Per visualizzare la lista degli organi designati da ciascun Paese, consultare il Portale Europeo della Giustizia:

https://e-justice.europa.eu/38580/IT/serving_documents_recast?clang=it.

Gli atti devono essere trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi, ricorrendo a qualsiasi mezzo appropriato, purché siano leggibili e fedeli all'originale.

Il Regolamento UE n. 1784/2020 prevede l'implementazione di un sistema informatico decentrato e sicuro, basato su una soluzione interoperabile, quale ad esempio e- CODEX, affinché la trasmissione di atti da notificare o comunicare, tra organi mittenti o riceventi o in ogni caso tra Autorità Centrali, avvenga in maniera del tutto digitale.

La Commissione Europea si impegna ad adottare le specifiche tecniche dei protocolli di comunicazione, gli obiettivi in materia di sicurezza, gli obiettivi minimi di disponibilità del sistema informatico. È inoltre incaricata di creare, mantenere, sviluppare in futuro il software di implementazione di riferimento che gli Stati

membri possono scegliere in luogo di un sistema nazionale. Gli Stati Membri, dal loro canto, sono chiamati a sostenere i costi di installazione, manutenzione e funzionamento dei propri punti di accesso che connettono i sistemi informatici nazionali nell'ambito del sistema decentrato.

Il nuovo regolamento fa salva in ogni caso la notificazione tramite servizi postali e la notificazione diretta, come previsto dalla Sezione 2 del Capo II.

Gli atti oggetto di notifica devono essere corredati di una domanda redatta usando il modulo standard allegato al Regolamento, compilata in una delle lingue ammesse indicate dagli Stati membri, e **sono esentati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.**

Gli stessi possono essere notificati o comunicati anche direttamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione sia ammessa dallo Stato membro in questione.

In circostanze eccezionali, gli atti possono essere trasmessi agli organi di un altro Stato membro per **via diplomatica**. A tal proposito, l'Italia si oppone alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che sono residenti in altro Stato membro e che non sono cittadini del Paese richiedente.

A seguito della Brexit e dell'impossibilità di ricorrere al Regolamento UE 1784/2020, il **Regno Unito** ha individuato nella Convenzione dell'Aja del 1965 la base giuridica applicabile bilateralmente alle notifiche di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (cfr. *infra*).

VI. La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 – relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale – ha sostituito, nei rapporti fra gli Stati che l'hanno ratificata, gli articoli da 1 a 7 della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile.

Per una consultazione delle due Convenzioni multilaterali in parola si raccomanda di visitare il sito periodicamente aggiornato della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato:

(http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17). Oltre al testo integrale delle Convenzioni sono indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ogni Stato aderente in relazione all'applicabilità di determinate modalità di trasmissione.

IMPORTANTE!

**LE CONVENZIONI NON SI APPLICANO
QUANDO L'INDIRIZZO DEL DESTINATARIO
DELL'ATTO NON È CONOSCIUTO.**

Per ciò che concerne gli atti giudiziari, ciascuno Stato contraente designa una Autorità Centrale (per l'Italia è l'**Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma**) che assume l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L'Autorità o l'Ufficiale ministeriale competenti trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto un'istanza in conformità al modello allegato alla Convenzione, **senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente**. La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, **il tutto in duplice esemplare**.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di procedere direttamente alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari tramite i propri agenti diplomatici o consolari alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato richiedente. Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via diplomatica per trasmettere, ai fini della notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle Autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato. In questo caso si suggerisce di aggiungere una terza copia dell'atto da notificare.

Per ciò che riguarda gli atti extragiudiziali, ogni Stato contraente può designare, oltre all'Autorità centrale, altre Autorità di cui determinerà le competenze. Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità centrale. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

VII. Le notifiche a cittadini italiani: la notifica consolare ex D.Lgs. 71 del 2011

In caso di notifica a destinatari che abbiano la **cittadinanza italiana**, **verificato che la legge processuale civile del Paese di residenza lo ammetta**, è possibile adottare la procedura della notifica per via consolare ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 71 del 3 febbraio 2011, per la quale non occorre la traduzione.

N.B. In caso di doppia cittadinanza del destinatario è necessario assicurarsi che la prassi locale straniera consenta la notifica consolare ex D.Lgs. 71/2011.

La richiesta deve essere fatta per il tramite dell’Autorità giudiziaria competente e deve:

- riportare l’**indirizzo del destinatario** per esteso, completo di via e numero civico, disponibile sul certificato A.I.R.E. (in assenza di questi dati la richiesta viene respinta) (*vedi Sez. III, A i.*);
- **essere accompagnata dall’atto almeno in duplice copia;**

e deve contenere:

- Numero di **protocollo;**
- Data, timbro e firma dell’**Autorità richiedente;**
- **PEC oppure e-mail** dell’Ufficio richiedente.

Sebbene ogni Sede estera sia dotata di Posta Elettronica Certificata (PEC), va fatto presente che la normativa regola solo l’uso della PEC nei casi di invio diretto dal notificatore al notificando, qualora questi sia dotato di un indirizzo PEC pubblico.

Gli indirizzi PEC sono reperibili sul Web al seguente indirizzo:

<https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione>.

Pertanto, la richiesta di notifica trasmessa a mezzo PEC – che non sia inviata direttamente all’indirizzo PEC del notificando – dovrà essere trasmessa alla Sede estera per il tramite dell’U.N.E.P. competente territorialmente.

I mezzi di notifica (plico postale, consegna a mano, ecc.) degli atti agli italiani residenti all’estero utilizzati dalle Ambasciate o Consolati italiani variano da un Paese all’altro a seconda dell’efficienza dei servizi postali locali e/o della distanza del destinatario dalla sede della nostra Rappresentanza.

VIII. La cortesia internazionale

Su espressa previsione di alcune Convenzioni bilaterali o per i Paesi i cui ordinamenti giuridici non consentono alle Rappresentanze straniere di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini, **è ammesso il ricorso alla “cortesia internazionale”**, consolidata prassi dei rapporti internazionali in base alla quale la richiesta di notifica dell’atto giudiziario avverrà tramite **Nota Verbale inviata dall’Ambasciata d’Italia competente al locale Ministero degli Affari Esteri**, che si occuperà del relativo inoltro al destinatario.

IX. Notifiche in Paesi che non hanno sottoscritto alcuna Convenzione

In assenza di Convenzioni e nel caso in cui non si possa procedere con notifica consolare, **la notifica avviene ai sensi dell’art. 142 del codice di procedura civile**, la cui richiesta deve:

- riportare l’**indirizzo del destinatario** per esteso, completo di via e numero civico (in assenza di questi dati la richiesta viene respinta);
- constare del **numero adeguato di copie degli atti da notificare** (almeno 2, dato che l’interessato deve tenerne una presso di sé e controfirmare l’altra per la restituzione al mittente – quando la richiesta viene fatta tramite un Consolato o un’Ambasciata, si suggerisce di aggiungere una terza copia);
- contenere la **traduzione completa** (non solo degli atti), ogni qualvolta si debba ricorrere alla collaborazione dell’Autorità straniera che deve essere in grado di comprendere la natura dell’atto e la relativa richiesta di notifica. La traduzione giurata, per essere valida all’estero, deve essere legalizzata (oppure apostillata, per i

Paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 che ha abolito la legalizzazione degli atti pubblici stranieri).

Nei casi in cui il destinatario **abbia la doppia cittadinanza**, vale a dire oltre a quella italiana anche quella del Paese in cui risiede, **va ricordato che spesso si applica la normativa dello Stato di residenza**.

X. Notifica a soggetto irreperibile ex art. 143 c.p.c.

Nel disciplinare la notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, il combinato disposto dell’art. 143 c.p.c. e dell’art. 49 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile lascia molti dubbi procedurali circa la notifica all’estero all’irreperibile. Nelle more di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, si tratteggiano alcuni elementi procedurali.

Preliminarmente è necessario distinguere il caso in cui destinatario della notifica sia cittadino italiano o di altra nazionalità. Nel caso di **cittadino italiano** di cui sia conosciuta l’ultima residenza o luogo di nascita, **l’Ufficio consolare competente che riceva richiesta di notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. per il tramite di un Ufficio UNEP potrà depositare la prima pagina dell’Allegato C** debitamente compilato –modello di avviso di deposito disponibile nella presente guida– **presso l’Ufficio consolare** di riferimento, ipotizzando che tale deposito abbia lo stesso valore giuridico del deposito di copia dell’atto nella casa comunale di ultima residenza. Trascorsi i 20 giorni, termine utile al perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c., l’Ufficio consolare provvederà a compilare la relata di notifica –seconda pagina dell’Allegato C- e a restituirla all’Autorità italiana richiedente la notifica.

Nel caso, invece, **di cittadino di altra nazionalità**, si sottolinea come l’Autorità consolare italiana non abbia nessun mezzo di censimento anagrafico

relativo ai cittadini stranieri né possa sollecitare indagini presso le Autorità locali, motivo per il quale diviene complesso dare attuazione alle disposizioni codicistiche.

XI. Notifiche dirette agli Stati e al personale diplomatico consolare accreditato presso il Quirinale

Nell'ambito dei contenziosi sorti in Italia che coinvolgono il personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo accreditato presso lo Stato Italiano, il **Cerimoniale diplomatico della Repubblica trasmette per via diplomatica gli atti giudiziari a loro diretti**. Essi vanno indirizzati al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Cerimoniale diplomatico della Repubblica – Ufficio II.

Per maggiori informazioni consultare l'apposita sezione "La notifica diplomatica in Italia" della guida dell'Ufficio II del Cerimoniale, presente sul sito di questo Ministero al seguente indirizzo:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/05/la_notifica_diplomatica_in_itali_a_i_buoni_uffici_e_le_legalizzazioni_di_atti_da_far_valere_in_italia.doc.

Qualora l'atto giuridico abbia come destinatario uno Stato estero o un ente governativo espressione dello Stato estero, **la notifica verrà effettuata per il tramite dell'Unità per la Tutela degli italiani all'estero e la cooperazione giudiziaria internazionale (MAECI)**, con trasmissione dell'atto accompagnato da Nota Verbale presso la Rappresentanza diplomatica in Italia del Paese in questione con preghiera di concludere la procedura di notifica presso il destinatario.

XII. Istruzioni operative per singoli Paesi extra-UE
 (per i Paesi UE, v. Reg. UE 1784/2020 Sez. V)

NOTIFICHE ALL'ESTERO DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE	
PAESE	ISTRUZIONI OPERATIVE
Albania	<p>L'Albania ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani ed è, altresì, ammessa la notifica diretta, ma si segnalano limiti del servizio postale locale. Per i cittadini italiani è consentita la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Algeria	<p>Tra Italia e Algeria è vigente una Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale firmata il 22 luglio 2003. In materia civile e commerciale, la Convenzione prevede (art. 12) che gli atti giudiziari ed extra giudiziari da notificare vengano trasmessi direttamente dalle Autorità centrali competenti (Ministero della Giustizia) di ciascuna delle Parti.</p> <p>In base alla prassi, è comunque possibile la trasmissione per via diplomatica. In tal caso, essa ha luogo per il tramite dell'Ambasciata d'Italia ad Algeri attraverso le competenti Autorità locali (l'iter prevede il coinvolgimento, nell'ordine, delle seguenti Autorità: Ministero Affari Esteri - Ministero di Giustizia - Tribunale competente per residenza - Ufficiale giudiziario). L'atto da notificare deve essere trasmesso all'Ambasciata d'Italia ad Algeri dall'Autorità giudiziaria competente o dal Ministero della Giustizia italiano. L'Ambasciata d'Italia ad Algeri cura, quindi, l'inoltro per via diplomatica alle Autorità algerine competenti.</p> <p>La prova dell'avvenuta consegna è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'Autorità richiesta dalla quale risultino l'atto, la modalità e la data di consegna.</p> <p>Informazioni di dettaglio relative alla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale sono consultabili alla pagina del sito dell'Ambasciata d'Italia in Algeria aggiornata in stretto coordinamento con la Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione giudiziaria del Ministero della Giustizia</p> <p>(https://ambalgeri.esteri.it/ambasciata_algeri/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/notifiche).</p>

Andorra	<p>Andorra ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani. Per i cittadini italiani è, altresì, ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, per il tramite dell’Ambasciata d’Italia a Madrid.</p>
Angola	<p>Il Paese non ha sottoscritto alcuna Convenzione né bilaterale né multilaterale con l’Italia. Il sistema giuridico angolano non consente la notifica diretta da parte delle Ambasciate ai propri cittadini, data la competenza territoriale dello Stato angolano. Tuttavia consente comunicazioni o informazioni rivolte a questi ultimi, in quanto la notifica ha una natura specifica, la cui attribuzione spetta agli organi giudiziari.</p> <p>I cittadini italiani residenti in Angola che possiedono anche la cittadinanza angolana sono necessariamente vincolati alle leggi e ai regolamenti dell’Angola ai fini della notifica, il che presuppone che l’Ambasciata non possa informare i cittadini italiani che posseggano anche la cittadinanza locale.</p>
Antigua e Barbuda	<p>Antigua e Barbuda ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani. Per i cittadini italiani è, altresì, ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, per il tramite dell’Ambasciata d’Italia a Panama.</p>
Arabia Saudita	<p>In assenza di convenzioni multilaterali e/o accordi bilaterali siglati con l’Italia, le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali diretti in Arabia Saudita avvengono per via diplomatica ai sensi dell’art. 142 c.p.c.</p> <p>Nel Regno saudita è ammessa la notifica consolare ai cittadini italiani; mentre per i cittadini sauditi e dei Paesi terzi la notifica è effettuata per il tramite del Ministero degli Affari Esteri locale.</p> <p>In quest’ultimo caso la notifica dovrà sempre contenere: per i cittadini non sauditi, il numero del passaporto o del permesso di soggiorno, per i cittadini sauditi il numero del registro civile. È necessario che gli atti relativi siano corredati di traduzione in lingua araba.</p>

Argentina	<p>L'Argentina ha ratificato nel 2001 la Convenzione dell'Aja del 1965 e ha, altresì, siglato una Convenzione bilaterale con l'Italia nel 1987. Le Autorità centrali designate sono il Ministero degli Esteri per l'Argentina e il Ministero della Giustizia per l'Italia, tramite le quali debbono avvenire le comunicazioni e la trasmissione di documenti, senza necessità di legalizzazione e nella lingua dello Stato richiesto.</p> <p>Per i cittadini italiani è, altresì, ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Armenia	<p>Con l'Armenia è in vigore, oltre alla Convenzione bilaterale del 25.01.1979 tra Italia e URSS, la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani è, altresì, ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Australia	<p>L'Australia è parte della Convenzione Italia – Regno Unito del 1930 come della Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani è, altresì, ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Azerbaijan	<p>Con l'Azerbaijan è in vigore, oltre alla Convenzione bilaterale del 25.01.1979 tra Italia e URSS, la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani è, altresì, ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Bahamas	<p>Le Bahamas hanno ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani è, altresì, ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Washington.</p>
Bahrein	<p>In assenza di convenzioni multilaterali e/o accordi bilaterali siglati con l'Italia, le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali diretti in Bahrein avvengono per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 c.p.c., per il tramite della sede diplomatico-consolare italiana in loco che ne curerà la trasmissione alle competenti Autorità locali, nel caso di notifica a cittadino non italiano; è invece ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011 quando diretta ai cittadini italiani.</p>

Bangladesh	<p>In assenza di convenzioni multilaterali e/o accordi bilaterali siglati con l'Italia, le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali diretti in Bangladesh vengono per prassi sempre eseguite per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka. L'atto in duplice copia, munito di traduzione se indirizzato a soggetto straniero, deve essere trasmesso all'Ambasciata d'Italia a Dhaka che procede: per i cittadini italiani iscritti AIRE con la convocazione in sede e la consegna brevi manu del plico; per i cittadini non iscritti AIRE o stranieri con l'invio del plico per il tramite di un corriere postale professionale. Il risultato della notifica (positivo o negativo) viene successivamente comunicato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka via PEC all'Autorità richiedente.</p>
Barbados	<p>Barbados ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani. Per i cittadini italiani è altresì ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Panama.</p>
Belarus	<p>Per la Bielorussia è valida per successione, dal 1986, la Convenzione bilaterale tra Italia e URSS del 25.01.1979, pertanto la trasmissione di documenti e atti per la notifica avviene per via diplomatica ed entrambe le Parti contraenti hanno il diritto di notificare ai cittadini del proprio Stato tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari. La lingua utilizzata è quella della parte richiedente munita di traduzione nella lingua del Paese richiesto. La Bielorussia ha ratificato altresì la Convenzione dell'Aja del 1965.</p>
Belize	<p>Il Belize ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965 applicabile per cittadini stranieri e italiani. Per i cittadini italiani è altresì ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011. Tutte le richieste di notifica, a prescindere dalla natura dell'atto devono essere inviate dall'Ambasciata d'Italia a Città del Messico al Ministero degli Affari Esteri belizeano, che attiva la procedura di notifica attraverso un ufficiale giudiziario che generalmente tenta una consegna a mano dell'atto all'interessato. Il Ministero degli Affari Esteri belizeano, sulla base degli elementi raccolti, fornisce riscontro all'Ambasciata.</p>

Benin	<p>In assenza di convenzioni multilaterali e/o accordi bilaterali siglati con l'Italia, le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali diretti in Benin avvengono per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 c.p.c., per il tramite della sede diplomatico-consolare italiana ad Abuja che ne curerà la trasmissione al cittadino italiano ovvero alle competenti Autorità del Benin, nel caso di notifica a cittadino non italiano.</p>
Bolivia	<p>La Bolivia non ha ratificato con l'Italia alcuna Convenzione in materia di notifiche, pertanto vengono espletate ai sensi dell'art. 142 c.p.c. con il coinvolgimento della competente Autorità locale per il tramite dell'Ambasciata italiana e/o ai sensi del D. Lgs. 71/2011 per i cittadini unicamente italiani ivi residenti; per i soggetti titolari di cittadinanza italo-boliviana si segue l'iter di notifica diplomatica in applicazione dell'art. 142 c.p.c...</p> <p>Dato che in Bolivia non esiste un servizio postale efficiente, è necessario l'utilizzo di corrieri privati che ad ogni modo riscontrano difficoltà e tempi lunghi per la consegna del plico. Pertanto, si raccomanda di procedere con la richiesta di notifica almeno 6 mesi prima di un'eventuale citazione in udienza.</p>
Bosnia Erzegovina	<p>Per la Bosnia Erzegovina è valida, per successione, la Convenzione tra Italia ed Ex Jugoslavia del 3.12.1960, ai sensi della quale risultano rispettivamente competenti il Ministero di Giustizia italiano e il Segretario di Stato alla Giustizia per la Bosnia Erzegovina.</p> <p>Entrambe le Parti contraenti hanno il diritto di notificare ai cittadini del proprio Stato tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari. La Bosnia Erzegovina ha ratificato, altresì, la Convenzione dell'Aja del 1965.</p>
Botswana	<p>Il Botswana ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Il Botswana non si oppone alla facoltà di inviare la richiesta di notifica direttamente al notificando.</p> <p>Per i cittadini italiani è altresì ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Mozambico.</p>

Brasile	<p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p> <p>Si specifica, invece, che per quanto riguarda gli individui in possesso di cittadinanza non italiana:</p> <p>a) La notifica di atti giudiziari in materia civile e commerciale avviene sulla base del Trattato di Cooperazione Giudiziaria bilaterale in materia Civile, sottoscritto a Roma il 17 ottobre 1989, in vigore in Italia dal 1.6.1995 mediante la Legge di ratifica 18 agosto 1993, n. 336. In questo caso il procedimento relativo, inclusa la fase giudiziale obbligatoria secondo l'ordinamento brasiliano, necessita di 180 giorni. Per questo motivo, la richiesta deve essere fatta pervenire alle Autorità straniere con un'antecedenza minima di 180 giorni tra la data di ricevimento della richiesta e quella fissata per l'udienza. La richiesta al Ministero della giustizia brasiliano può essere trasmessa sia per il tramite del Ministero della Giustizia italiano che, alternativamente, per via diplomatica.</p> <p>b) La notifica di atti extra-giudiziari in materia civile e commerciale avviene sulla base di quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1965, entrata in vigore in Brasile dal 1 giugno 2019.</p>
Brunei	<p>In assenza di convenzioni multilaterali e/o accordi bilaterali siglati con l'Italia, le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali diretti in Brunei avvengono per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 c.p.c., per il tramite della competente sede diplomatico-consolare italiana a Singapore che ne curerà la trasmissione al cittadino italiano ivi residente, ovvero alle competenti Autorità locali nel caso di notifica a cittadino non italiano.</p>
Burundi	<p>In assenza di convenzioni multilaterali e/o accordi bilaterali siglati con l'Italia, le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali diretti in Burundi a cittadini stranieri avvengono per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 c.p.c., per il tramite della competente sede diplomatico-consolare italiana in Uganda (Ambasciata d'Italia a Kampala) che ne curerà la trasmissione al cittadino italiano ivi residente, ovvero alle competenti Autorità locali nel caso di notifica a cittadino non italiano.</p>

Cambogia	<p>In assenza di convenzioni multilaterali e/o accordi bilaterali siglati con l'Italia, le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali diretti in Cambogia avvengono per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 c.p.c., per il tramite della sede diplomatico-consolare italiana in Thailandia che ne curerà la trasmissione alle competenti Autorità locali, nel caso di notifica a cittadino non italiano; è invece ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011 quando diretta ai cittadini italiani.</p>
Camerun	<p>In Camerun, Paese in cui non c'è alcuno strumento pattizio con l'Italia in materia di notifiche, al fine di assicurare che l'atto da notificare sia portato a conoscenza del destinatario la prassi consentita dall'ordinamento locale prevede che la notifica venga eseguita o tramite un ufficiale giudiziario o tramite notifica diretta.</p>
Canada	<p>In Canada è ammessa la procedura di notifica diretta senza ricorrere al coinvolgimento delle Autorità canadesi, sulla base dello scambio di Note del 17 maggio, 1° luglio e 10 luglio del 1935 che hanno esteso al Canada la Convenzione tra l'Italia e il Regno Unito per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale del 17 dicembre 1930. Il Canada ha altresì ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Capo Verde	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile. Nel caso di cittadini di Capo Verde o di altra cittadinanza, l'Ambasciata d'Italia in Senegal, competente anche per Capo Verde, notifica l'atto, se provvisto di traduzione nella lingua veicolare del paese e di indirizzo postale completo, con Nota Verbale indirizzata al Ministero degli Affari Esteri locale. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, eseguita dall'Ambasciata d'Italia in Senegal, anche tramite il Console Onorario e/o corrispondenti consolari.</p>

Cile	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>L'iter notificatorio di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale diretti a cittadini non italiani residenti in Cile prevede la trasmissione per via diplomatica. Sono richieste due copie dell'atto, con apostille e traduzione in spagnolo asseverata dal Tribunale italiano.</p> <p>In aggiunta, gli atti da notificare devono essere accompagnati da una lettera di richiesta formale di notificazione rivolta alla Corte Suprema cilena, firmata dall'Autorità giudiziaria italiana precedente (anch'essa apostillata e tradotta). Il Ministero degli Esteri cileno richiede che la documentazione da notificare pervenga con almeno 50 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per un'eventuale udienza.</p> <p>Per i cittadini italiani, sulla base della legge processuale cilena, è consentita la notifica consolare ai sensi del D. Lgs. 71/2011.</p>
Cina continentale	<p>La Cina ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965 e siglato un Trattato bilaterale con l'Italia in base al quale le parti hanno riconosciuto la facoltà reciproca di notificare atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile, previa redazione di un modello di richiesta da parte dell'Autorità centrale. All'esito, l'Autorità centrale dello Stato richiesto rilascerà un attestato contenente la prova dell'avvenuta notificazione. Italia e Cina hanno designato come propria Autorità centrale ai sensi di tale trattato bilaterale i rispettivi Ministeri della Giustizia.</p> <p>Con Circolare del 5 aprile 2017, il Ministero della Giustizia italiano ha diramato un avviso evidenziando come il procedimento interno di notifica in territorio cinese può richiedere fino a 2 anni di tempo, suggerendo di privilegiare la strada del trattato bilaterale, che presenta il vantaggio di poter inoltrare la richiesta in lingua italiana con traduzione in lingua francese o inglese (e non necessariamente in cinese). È sempre possibile la notifica diretta consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011 tramite Ambasciata o Consolato per i soli cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Le Autorità</p>

	cinesi precludono tale possibilità nel caso delle notifiche verso cittadini non italiani, in particolare cittadini o ditte cinesi, per i quali si rende obbligatorio il ricorso alle rispettive Autorità centrali e ai meccanismi previsti dai trattati.
Colombia	La Colombia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965 , applicabile per cittadini stranieri e italiani. Per i cittadini italiani è, altresì, ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.
Cook Islands	In assenza di apposite Convenzioni , la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile , per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Wellington. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.
Corea del Sud	La Corea del Sud ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965 , applicabile per cittadini stranieri e italiani. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.
Costa D'Avorio	In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile . Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.
Costa Rica	L'ordinamento giuridico costaricense, come integrato dalle norme delle convenzioni internazionali, in primis la Convenzione de l'Aja del 1965 di cui la Costa Rica è parte, ammette le seguenti possibilità: - è possibile procedere alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari provenienti da autorità italiane, tramite l'Ambasciata a San Josè, a cittadini italiani residenti in Costa Rica; - è possibile procedere alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari provenienti da autorità italiane, tramite l'Ambasciata a

	<p>San Josè, a persone fisiche e giuridiche residenti o domiciliati in Costa Rica, e ai cittadini costaricani;</p> <p>- non è possibile la notifica diretta di tali atti da parte di organismi italiani.</p>
Cuba	<p>Il Paese non è firmatario di convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile, né di accordi bilaterali con l'Italia. L'ordinamento giuridico cubano non consente alle Rappresentanze straniere di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini (cubani) e configurano le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali.</p> <p>L'atto da notificare (in triplice copia con traduzione asseverata in lingua spagnola) va trasmesso dall'Ufficiale giudiziario italiano all'Ambasciata d'Italia a L'Avana, accompagnato da una Nota predisposta dal Ministero della Giustizia (Ufficio I - SETTORE CIVILE - della Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria).</p> <p>Le Autorità cubane impiegano dai 6 ai 12 mesi per l'espletamento della procedura e non procedono quando i termini per la notifica sono inferiori a 6 mesi. Al termine del procedimento, a notifica effettuata o nel caso in cui non fosse stato possibile effettuarla per irreperibilità della persona o per impossibilità a rispettare i termini previsti nell'atto, le Autorità cubane inviano all'Ambasciata d'Italia a L'Avana una Nota Verbale con la relata di notifica acclusa. Non è possibile notificare un atto mediante raccomandata, visto che il sistema postale cubano non prevede l'avviso di ricevimento (o ricevuta di ritorno) per gli invii raccomandati. Di conseguenza, nei casi di notifica diretta per via consolare ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 71/2011, diretta a cittadini italiani e per prassi ai doppi cittadini, l'Ambasciata d'Italia a L'Avana può procedere solo con la notifica mediante consegna a mano previa convocazione dell'interessato.</p>

Dominica	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Panama che procede con la trasmissione degli atti, in doppia copia con apostille e traduzione certificata in inglese, presso le Autorità dominicensi.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Ecuador	<p>Le notifiche di atti giudiziari ed extragiudiziali in Ecuador vengono eseguite, per cortesia diplomatica, sulla base della seguente prassi procedurale:</p> <p>a) se si tratta di notifiche a cittadini italiani o soggetti con doppia cittadinanza residenti in Ecuador e registrati presso lo Schedario Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Ecuador, esse vengono effettuate direttamente all'interessato previa convocazione presso l'Ufficio Consolare inviata all'indirizzo di residenza e/o di posta elettronica, avvalendosi – se del caso - anche della collaborazione del Consolato Onorario di Guayaquil;</p> <p>b) se si tratta di notifiche a persone fisiche o giuridiche ecuadoriane o straniere residenti in Ecuador, esse vengono inoltrate per via diplomatica presso le Autorità locali; la notifica deve essere accompagnata da relativa traduzione in lingua spagnola e deve contenere l'indirizzo necessario.</p>
Egitto	<p>Tra Italia ed Egitto è in vigore la Convenzione bilaterale per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale del 2 aprile 1974. Le Autorità centrali sono i rispettivi Ministeri della Giustizia per entrambi i Paesi.</p> <p>Non è preclusa la possibilità della notifica consolare per i cittadini italiani tramite Ambasciata o Consolato ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p> <p>L'Egitto ha ratificato, altresì, la Convenzione dell'Aja del 1965.</p>

El Salvador	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a El Salvador che procede con la trasmissione degli atti in doppia copia con apostille e traduzione certificata in spagnolo, presso le Autorità salvadoregne.</p> <p>Per i cittadini italiani e con doppia cittadinanza è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, senza il coinvolgimento delle Autorità locali.</p>
Emirati Arabi Uniti	<p>Gli Emirati Arabi Uniti non sono firmatari di Convenzioni multilaterali né di accordi bilaterali con l'Italia. Pertanto, la richiesta di notifica di atti giudiziari ed extra-giudiziali avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile. Negli Emirati Arabi Uniti il servizio postale pubblico non effettua consegne al domicilio o residenza dell'interessato, ma solo alla casella postale, di cui ogni soggetto – persona privata o giuridica – dovrebbe essere munito. Tuttavia, alcuni privati preferiscono utilizzare la casella postale aziendale. Per questo è importante che nella richiesta di notifica oltre all'indirizzo di destinazione sia riportata anche la casella postale corrispondente (P.O. Box).</p>
Eritrea	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per i cittadini italiani e con doppia cittadinanza è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Eswatini	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale a cittadini stranieri avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile ed è qualificata come rogatoria. L'atto dovrà essere trasmesso in doppio originale, tradotto e legalizzato e, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Mozambico, verrà trasmesso con Nota Verbale al competente Ministero degli Affari Esteri. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, eseguita dall'Ambasciata d'Italia in Mozambico.</p>

Etiopia	<p>L'Etiopia non è firmataria di Convenzioni multilaterali né di accordi bilaterali in vigore con l'Italia.</p> <p>Per tutte le notifiche di atti giudiziari ed extra giudiziari, la nostra Rappresentanza all'estero procede sempre con la convocazione presso di sé dei destinatari per il ritiro delle notifiche dietro la firma della relativa relata di notifica. Il verbale di notifica di consegna viene poi trasmesso via PEC all' ufficio mittente.</p> <p>Le convocazioni, se l'indirizzo è completo di P.O. Box (essenziale in Etiopia), vengono inviate agli interessati per posta ordinaria con raccomandata A.R. Qualora dovesse essere assente il P.O. Box la convocazione viene consegnata a mano al destinatario.</p> <p>In queste procedure le Autorità locali non sono coinvolte perché ammettono la notifica diretta.</p>
Figi	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Canberra. Le leggi locali ammettono per i cittadini italiani la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, tramite Ambasciata o Consolato, senza ricorrere al coinvolgimento delle Autorità locali.</p>
Filippine	<p>Le Filippine hanno aderito a decorrere dal 1 ottobre 2020 alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, in forza della quale la notifica e la comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale per i cittadini filippini vanno indirizzate all'Autorità centrale. È ammessa la notifica consolare ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 71/2011, solo per i cittadini italiani.</p>
Gabon	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>

Gambia	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Nel caso di cittadini del Gambia o di altra cittadinanza l'Ambasciata d'Italia in Senegal, competente anche per il Gambia, notifica l'atto, se provvisto di traduzione nella lingua veicolare del paese e di indirizzo postale completo, con Nota Verbale indirizzata al Ministero degli Affari Esteri locale.</p>
Georgia	<p>La Georgia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965.</p> <p>In base all'art. 40 della Convenzione Consolare tra l'Italia e la Georgia, firmata a Tbilisi il 17 luglio 2002 ed entrata in vigore il 1° maggio 2005, per la notifica ai cittadini italiani i funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere gli atti giudiziari ed extra-giudiziari destinati ai propri cittadini in materia civile e commerciale.</p>
Ghana	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Giamaica	<p>La Giamaica è parte della Convenzione Italia – Regno Unito 1930.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011 per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Washington, competente anche per la Giamaica.</p>
Giappone	<p>Il Ministero degli Affari Esteri del Giappone, pur non disconoscendo lo scambio di Note del 1937 con l'Italia, in materia di assistenza giudiziaria per cause civili preferisce che si faccia ricorso al metodo di trasmissione degli atti individuato dalla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.</p>
Gibuti	<p>Gibuti non è firmatario di Convenzioni multilaterali né di accordi bilaterali in vigore con l'Italia. È possibile che le notifiche arrivino direttamente al Consolato Onorario a Gibuti, che a sua volta provvede ad inviarle agli interessati. Nel caso invece in cui le notifiche arrivino presso l'Ambasciata d'Italia in Etiopia, si provvede all'invio delle stesse al Consolato Onorario a Gibuti, che poi restituisce la relata di notifica all'Ambasciata.</p>

Giordania	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite delle competenti Autorità locali. Si suggerisce, per agevolare le Autorità locali nella notifica, di allegare alla richiesta una copia del passaporto del soggetto destinatario dell'atto e/o un numero di cellulare presso cui rintracciarlo.</p> <p>Per i soli cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Grenada	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Panama che procede con la trasmissione degli atti presso le Autorità competenti.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Guatemala	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Guinea Bissau	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Nel caso di cittadini della Guinea Bissau o di altra cittadinanza l'Ambasciata d'Italia in Senegal, competente anche per la Guinea Bissau, notifica l'atto se provvisto di traduzione nella lingua veicolare del paese, e di indirizzo postale completo, con Nota Verbale indirizzata al Ministero degli Affari Esteri locale.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, eseguita dall'Ambasciata d'Italia in Senegal, anche tramite il Console Onorario.</p>

Guinea Conakry	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile. Nel caso di cittadini della Guinea Conakry o di altra cittadinanza l'Ambasciata d'Italia in Senegal, competente anche per la Guinea Conakry, notifica l'atto se provvisto di traduzione nella lingua veicolare del Paese e di indirizzo postale completo, con Nota Verbale indirizzata al Ministero degli Affari Esteri locale.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, eseguita dall'Ambasciata d'Italia in Senegal.</p>
Guyana	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dall'Ambasciata d'Italia a Panama che trasmette l'atto al Ministero degli Esteri locale per notifica al destinatario.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Haiti	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Santo Domingo, competente anche per Haiti, che trasmette l'atto al Ministero degli Affari Esteri locale.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Honduras	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Guatemala, competente anche per Honduras, che trasmette l'atto al Ministero degli Affari Esteri locale.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>

Hong Kong e Macao	<p>Oltre alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 in materia di notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziari, nella Regione Amministrativa Speciale (R.A.S.) di Hong Kong è anche in vigore il Trattato tra la Repubblica Popolare Cinese e l'Italia, firmato nel 1991.</p> <p>Si fa presente che la R.A.S. di Hong Kong permette l'inoltro diretto ai privati cittadini delle notifiche giudiziarie e/o amministrative da parte del Consolato Generale, senza che vengano coinvolte le Autorità locali.</p>
India	<p>L'India ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Indonesia	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Iran	<p>La Repubblica Islamica dell'Iran (R.I.) non ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 1965 in materia di notifiche civili e commerciali né esiste ad oggi un accordo bilaterale in materia. La prassi seguita negli ultimi anni si basa sulla cortesia diplomatica, e in particolare:</p> <p>a) nel caso in cui i destinatari siano soggetti istituzionali, la notifica avviene tramite Nota Verbale inviata dall'Ambasciata d'Italia al locale Ministero degli Affari Esteri. Risulta, però, problematico ottenere la conferma da parte delle Autorità iraniane dell'avvenuta notifica al destinatario dell'atto nei tempi richiesti. Si rendono di solito necessari diversi solleciti da parte dell'Ambasciata, con conseguente frequente impossibilità di invio tempestivo della "relata" di notifica alle competenti Autorità italiane.</p> <p>b) nel caso invece di soggetti privati, l'Ambasciata d'Italia procede con invio diretto, tramite posta raccomandata, dell'originale dell'atto da notificare, debitamente corredato della traduzione in lingua farsi. Tale invio diretto garantisce la certezza</p>

	<p>dell'avvenuta notifica, tramite tracciamento eseguito sul sito internet delle Poste iraniane.</p> <p>c) infine, ai cittadini italiani gli atti summenzionati vengono notificati ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 71/2011 (c.d. notifica consolare).</p>
Iraq	<p>L'ordinamento iracheno non consente le notifiche dirette o per il tramite dell'Ambasciata d'Italia di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale e di atti amministrativi a cittadini e a soggetti giuridici iracheni.</p> <p>L'ordinamento iracheno consente le notifiche dirette o per il tramite dell'Ambasciata d'Italia di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale a cittadini e a soggetti giuridici italiani ovvero in possesso di altra cittadinanza, purché non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico iracheno.</p>
Islanda	<p>L'Islanda ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani, e non ha formulato alcuna opposizione all'art. 8 pertanto è consentito all'Ambasciata d'Italia a Oslo effettuare la notifica diretta degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale nei confronti di soggetti sul territorio islandese, a prescindere dalla cittadinanza italiana o meno del destinatario la notifica.</p>
Isole Marshall	<p>Le Isole Marshall hanno ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani è, altresì, ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Manila ed il ricorso a corriere celere.</p>
Isole Salomone	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Canberra.</p> <p>Le leggi locali ammettono la notifica consolare ai cittadini italiani ai sensi del D.Lgs. 71/2011, tramite le rappresentanze consolari, senza ricorrere al coinvolgimento delle Autorità locali.</p>

Israele	Israele ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1965 , applicabile per cittadini stranieri e italiani. Per i cittadini italiani e con doppia cittadinanza è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.
Kazakhstan	Il Kazakhstan ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1965 , applicabile per cittadini stranieri e italiani. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.
Kenya	Il Kenya è parte della Convenzione Italia – Regno Unito del 1930 , ai sensi della quale la richiesta notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale a cittadini keniani deve essere fatta per il tramite dell’Autorità giudiziaria competente. La richiesta deve riportare l’indirizzo del destinatario (completo di via e numero civico), essere accompagnata dall’atto, munito di traduzione asseverata, almeno in duplice copia, riportare il numero di Protocollo, la data il timbro e la firma dell’Autorità richiedente. Sarà cura dell’Ambasciata d’Italia in Kenya inoltrare la richiesta al locale Ministero degli Esteri per gli opportuni seguiti. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, eseguita dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi con convocazione del soggetto in Sede e consegna a mano dell’atto.
Kosovo	Per il Kosovo è valida, per successione, la Convenzione tra Italia e Ex Jugoslavia del 3.12.1960 , ai sensi della quale risultano rispettivamente competenti il Ministero di Giustizia italiano e il Ministero della Giustizia a Pristina. Entrambe le Parti contraenti hanno il diritto di notificare ai cittadini del proprio Stato tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari .
Kuwait	Il Kuwait ha ratificato nel 2002 la Convenzione dell’Aja del 1965 e nel medesimo anno ha siglato un Accordo bilaterale con l’Italia , designando quali Autorità centrali i rispettivi Ministeri della Giustizia e Affari Internazionali. La trasmissione dei documenti da notificare avviene per mezzo delle Rappresentanze diplomatiche o consolari.

Lesotho	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Pretoria, competente anche per Lesotho, che trasmette l'atto al Ministero degli Affari Esteri locale.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Libano	<p>La cooperazione giudiziaria fra Italia e Libano è disciplinata dalla Convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970 e ratificata in Italia con legge n. 87 del 12 febbraio 1974; il Libano non ha invece ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965.</p> <p>La Convenzione bilaterale del 1970 stabilisce che la cooperazione giudiziaria, incluse le rogatorie, le richieste di estradizione, la notifica di sentenze ed atti giudiziari, avviene mediante il canale diplomatico.</p> <p>La procedura, affinata per via consuetudinaria, prevede:</p> <p>a) in caso di atto proveniente dall'Italia, la competente Autorità giudiziaria in Italia trasmette l'atto all'Ambasciata a Beirut, che a sua volta lo trasmette al Ministero degli Affari Esteri locale per la notifica al destinatario. Il procedimento si conclude con la firma della relata di notifica da parte del destinatario;</p> <p>b) in caso di atto giudiziario proveniente dal Libano, la competente Autorità in Libano trasmette l'atto all'Ambasciata del Libano a Roma, che lo trasmette al Ministero degli Affari Esteri italiano, incaricato di trasmettere all'amministrazione italiana competente.</p> <p>Nel caso in cui il destinatario dell'atto giudiziario italiano sia un cittadino italiano residente in Libano, è ammessa la notifica diretta dell'atto, senza richiedere la collaborazione delle Autorità libanesi. Tale previsione ha condizione di reciprocità; è quindi ammessa la notifica diretta per gli atti giudiziari libanesi, destinati a cittadini libanesi in Italia.</p> <p>Nonostante la procedura sia ben collaudata da una prassi quasi pluridecennale, occorre rilevare come la notifica esclusiva per vie diplomatiche in Libano sconti il collasso a tutti i livelli della Pubblica amministrazione libanese, incluso il settore giudiziario, a causa della gravissima crisi finanziaria, economica sociale e</p>

	<p>politica che il Paese affronta dall'ottobre 2019 e che pertanto rallenta qualsiasi procedura che implichi la collaborazione essenziale della Pubblica amministrazione locale.</p>
Liberia	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Costa d'Avorio, competente anche per la Liberia, che trasmette l'atto al Ministero degli Affari Esteri locale.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Libia	<p>La Libia non ha ratificato la convenzione dell'Aja del 1965 né ha siglato alcun trattato bilaterale in materia di assistenza giudiziaria. Tuttavia, esiste una Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista sottoscritta a Roma il 4 luglio 1998. Secondo questa Convenzione, i funzionari consolari procedono a notificare gli atti giudiziari ai cittadini dello Stato di invio nei limiti consentiti dalla legge dello Stato di residenza.</p>
Liechtenstein	<p>In assenza di convenzioni multilaterali e/o accordi bilaterali siglati con l'Italia, le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali diretti in Liechtenstein avvengono per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 c.p.c., per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Berna che ne curerà la trasmissione alle competenti Autorità locali.</p> <p>Per i cittadini italiani o soggetti con doppia cittadinanza è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, per il tramite del Consolato Generale d'Italia a Zurigo, nella cui circoscrizione è compreso anche il Liechtenstein.</p>

Macedonia del Nord	<p>Tra la Macedonia del Nord e l'Italia è a tutt'oggi in vigore, per successione, la Convenzione bilaterale stipulata con la Repubblica Socialista Federale della Jugoslavia nel 1960 di assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e amministrativa. Essa prevede che gli atti giuridici e non, indirizzati a persone che vivono e soggiornano sul territorio della prima o della seconda parte contraente, vengano consegnati direttamente, da una parte, dai Segretariati delle Autorità giuridiche della Repubblica di Macedonia e dall'altra tramite il Ministero della Giustizia. Tuttavia, in casi di estrema urgenza, gli organi giuridici competenti di entrambi i Paesi potranno comunicare direttamente. Nella Convenzione si specifica che tali disposizioni non limitano il diritto delle parti contraenti di consegnare direttamente, tramite le loro rappresentanze diplomatiche e consolari le notifiche e gli atti giuridici destinati ai loro cittadini. La Macedonia del Nord ha, altresì, ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965.</p>
Madagascar	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la i dell'art. notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Pretoria, competente anche per il Madagascar, che trasmette l'atto al Ministero degli Affari Esteri locale. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Malawi	<p>Il Malawi ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Zambia.</p>
Malesia	<p>Tra Italia e Malesia è in vigore solo la Convenzione tra Italia e Regno Unito per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale del 1930, non avendo la Malesia ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965. Dal 2020 è stata introdotta nella legge processuale malese (<i>rule 2A delle "Rules of Court"</i>) una nuova norma in base alla quale, fatta salva la previsione per la quale il sistema delle notifiche internazionali è retto dalla <i>lex fori</i>, qualora la normativa dello Stato in cui il processo è pendente consenta la notifica da parte di</p>

	<p>agenti locali (ad esempio studi legali) l'ordinamento malese ne facilita e ne regola la procedura.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Mali	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Nel caso di cittadini del Mali o di altra cittadinanza, l'Ambasciata d'Italia in Senegal, competente anche per il Mali, notifica l'atto, se provvisto di traduzione nella lingua veicolare del Paese, e di indirizzo postale completo, con Nota Verbale indirizzata al Ministero degli Affari Esteri locale.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, eseguita dall'Ambasciata d'Italia in Senegal anche tramite il Console Onorario.</p>
Marocco	<p>Il Regno del Marocco ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965 nel 2011 e ha anche siglato una Convenzione bilaterale con l'Italia nel 1975. In virtù di tale Convenzione bilaterale, gli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale destinati a persone residenti nel territorio dei due Paesi sono trasmessi per via diplomatica, salva la facoltà per entrambe le parti di notificare gli atti ai propri cittadini o soggetti con doppia cittadinanza, direttamente per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici o consolari. Gli atti oggetto della Convenzione non devono essere tradotti ma la Nota di trasmissione deve essere redatta nella lingua dell'Autorità richiesta (arabo o francese).</p> <p>L'Autorità marocchina necessita normalmente dai 6 agli 8 mesi per il perfezionamento della notifica.</p>
Mauritius	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Pretoria, competente anche per il Madagascar, che trasmette l'atto al Ministero degli Affari Esteri locale.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>

Messico	<p>Il Messico ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani. La Direzione Affari Giuridici del Ministero degli Affari Esteri messicano, individuata come Autorità centrale per la Convenzione, inoltra la richiesta al Tribunale territorialmente competente e fornisce, sulla base degli elementi da questo raccolti, riscontro all’Ambasciata; le Autorità messicane impiegano dai 2 ai 6 mesi per l’espletamento della notifica e, in caso di udienza, la richiesta di notifica viene accettata solamente se non sia trascorso il termine di 120 giorni prima dalla data di udienza.</p> <p>Per i cittadini italiani e con doppia cittadinanza è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011 e l’Ambasciata effettua invii diretti agli interessati con corriere Fedex, cui segue relata di avvenuta/mancata notifica per l’ente italiano richiedente.</p>
Moldova	<p>Tra l’Italia e la Moldova è in vigore un Accordo del 7 dicembre 2006 per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile. In virtù di tale Convenzione bilaterale, gli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale destinati a soggetti stranieri residenti nel territorio dell’altro Paese sono trasmessi per il tramite dei rispettivi Ministeri della Giustizia individuati quali Autorità Centrali, accompagnati da traduzione e dal modulo allegato alla Convenzione (Allegato D alla presente Guida). Per i cittadini italiani e con doppia cittadinanza è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Mongolia	<p>La Mongolia ha aderito nel 2014 alla Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>

Montenegro	<p>La Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960, è tutt'oggi in vigore per il Montenegro.</p> <p>Le Autorità centrali sono i rispettivi Ministeri della Giustizia per entrambi i Paesi.</p> <p>Per la notifica di atti giudiziari ed extra-giudiziali in materia civile e commerciale è previsto l'invio per il tramite del nostro Ministero della Giustizia; non è esclusa la facoltà per le Parti di inviare direttamente tali atti ai propri cittadini tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche.</p> <p>Nel caso di connazionali aventi anche la cittadinanza montenegrina, ai sensi della normativa locale vigente è auspicabile il previo coinvolgimento delle Autorità locali, dal momento che la doppia cittadinanza è ammessa solo in alcuni casi limitati.</p> <p>Il Montenegro ha, altresì, ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965.</p>
Mozambico	<p>In assenza di Convenzioni bilaterali e multilaterali tra le parti che regolino la materia, secondo il Codice civile del Mozambico, la richiesta di notifica a cittadini stranieri dovrà essere inoltrata per via diplomatica e qualificata come rogatoria. L'atto dovrà essere trasmesso in doppia copia e in originale, tradotto e legalizzato e per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Maputo verrà trasmesso con Nota Verbale al competente Ministero.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Namibia	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Pretoria.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Nauru	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Canberra.</p> <p>Le leggi locali ammettono la notifica consolare ai cittadini italiani ai sensi del D.Lgs. 71/2011, tramite le rappresentanze consolari, senza ricorrere al coinvolgimento delle Autorità locali.</p>

Nepal	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi, competente anche per il Nepal.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Nicaragua	<p>Il Nicaragua ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Niger	<p>In assenza di convenzioni multilaterali e/o accordi bilaterali siglati con l'Italia, le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali diretti in Niger avvengono per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 c.p.c., per il tramite dell'Ambasciata italiana a Niamey che ne curerà la trasmissione al cittadino italiano ivi residente ovvero alle competenti Autorità locali nel caso di notifica a cittadino non italiano.</p>
Nigeria	<p>In assenza di convenzioni multilaterali e/o accordi bilaterali siglati con l'Italia, le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali diretti in Nigeria avvengono per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 c.p.c., per il tramite dell'Ambasciata italiana ad Abuja che ne curerà la trasmissione al cittadino italiano ivi residente ovvero alle competenti Autorità locali nel caso di notifica a cittadino non italiano.</p>
Norvegia	<p>In merito alle notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali in materia civile e commerciale la Norvegia ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, ma ha espresso riserva sul disposto degli articoli 8 e 10. Il Ministero degli Esteri locale ha confermato che l'Ambasciata può notificare direttamente per via consolare ai cittadini italiani e, per prassi, ai soggetti con doppia cittadinanza residenti in Norvegia, mentre la notifica ai cittadini norvegesi (o di Paesi terzi residenti in Norvegia) deve avvenire per il tramite dell'Autorità centrale designata nella Convenzione, che è il Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica (<i>Civil Affairs Department</i>).</p>

Nuova Zelanda	<p>Tra Italia e Nuova Zelanda è in vigore solo la Convenzione tra Italia e Regno Unito per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale del 1930, non avendo la Nuova Zelanda ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Oman	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Pakistan	<p>Il Pakistan ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani e gli atti da notificare andranno accompagnati da traduzione in lingua inglese asseverata dal Tribunale.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Palau	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Manila con il ricorso a corriere celere.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>

Panama	<p>Il Paese non è firmatario di convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile, né di accordi bilaterali con l'Italia; l'ordinamento giuridico panamense non consente alle Rappresentanze straniere di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini e configura le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali.</p> <p>L'atto da notificare ai sensi dell'art. 142 c.p.c. deve essere tradotto in lingua spagnola da un traduttore pubblico autorizzato che dovrà certificare la conformità della traduzione. Se eseguita in Italia, la traduzione dalla lingua italiana alla lingua spagnola andrà legalizzata mediante apostille o in alternativa certificata dall'Ambasciata d'Italia a Panama. L'atto deve inoltre contenere l'indirizzo completo, generale ed esatto del soggetto che riceverà la notifica; la documentazione così predisposta dovrà essere trasmessa all'Ambasciata d'Italia a Panama in tre copie esattamente uguali, di cui due per il successivo inoltro alle competenti autorità locali che provvederanno a effettuare la notifica dell'atto e la terza per gli atti della Sede. Ognuna delle tre copie deve essere inoltre accompagnata da una Nota -in originale- di trasmissione dell'Autorità italiana competente, tradotta in spagnolo e legalizzata mediante apostille.</p> <p>Qualora recante la data di un'udienza, la notifica dovrà giungere alle autorità locali panamensi almeno tre mesi prima di tale data. Le Autorità locali hanno inoltre chiarito che tale procedura si applica a tutti i soggetti residenti o domiciliati a Panama, indipendentemente dalla loro cittadinanza.</p>
Papua Nuova Guinea	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Canberra.</p> <p>Le leggi locali ammettono la notifica consolare ai cittadini italiani ai sensi del D.Lgs. 71/2011, tramite le rappresentanze consolari, senza ricorrere al coinvolgimento delle Autorità locali.</p>
Paraguay	<p>Il Paraguay ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani e con doppia cittadinanza è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>

Perù	<p>Le richieste di cooperazione giudiziaria in materia civile (notifiche e citazioni passive) nei confronti di cittadini peruviani e da eseguirsi nel territorio peruviano devono rispettare le formalità di una rogatoria internazionale, formulata invocando espressamente il principio di reciprocità (attesa l'assenza di Convenzioni Internazionali relative all'assistenza giudiziaria firmate dal Perù).</p> <p>Le richieste devono essere inviate ai sensi dell'art. 142 c.p.c. attraverso il canale diplomatico, accompagnate dalla traduzione in spagnolo. Se la notifica ha ad oggetto la convocazione a un'udienza, la richiesta dovrà pervenire almeno 6 mesi prima della fissazione di tale udienza.</p> <p>Per i cittadini unicamente italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011; per i soggetti titolari di cittadinanza italo-peruviana si segue l'iter di notifica diplomatica in applicazione dell'art. 142 c.p.c. rispettando le formalità della rogatoria internazionale.</p>
Principato di Monaco	<p>Il Principato di Monaco ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (Convenzione di notifica HCCH del 1965), designando come Autorità Centrale la Direzione dei Servizi Giudiziari del Palazzo di Giustizia. Il Paese si oppone al ricorso a procedure alternative quali i canali diplomatici e consolari (art. 8 e 9) o la notifica diretta tramite posta (articolo 10, lettera a).</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Qatar	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale a cittadini stranieri avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Doha che con Nota Verbale inoltra l'atto al locale Ministero degli Esteri che procede alla notifica e ne fornisce conferma.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, eseguita dall'Ambasciata d'Italia in Qatar con convocazione in sede del soggetto e consegna a mano dell'atto.</p>

Regno Unito

Concluso il procedimento di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, il quadro giuridico individuato per le modalità di effettuazione delle notifiche degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale è quello della **Convenzione dell'Aja del 1965**, applicabile bilateralmente alle fattispecie indicate.

Il Regno Unito non ha apposto riserve alla notifica tramite autorità consolari italiane (art. 8 della Convenzione dell'Aja del 1965) o alla notifica diretta (art. 10). Per completezza, si segnala la seguente pagina web per un sintetico quadro complessivo del sistema britannico:

<https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=278>.

È pertanto ammessa a titolo di prassi la procedura di **notifica diretta per via consolare** ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 71/2011 nel caso di destinatari di **cittadinanza italiana**.

Con riguardo alle **notifiche dirette a favore di cittadini italiani o con doppia nazionalità, dunque, le Autorità britanniche le ammettono** purché il metodo di notifica sia valido per la legge locale.

Le regole di procedura per questioni civili inerenti all'**ordinamento inglese-gallese** sono riportate al seguente indirizzo: <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part06>.

In **Irlanda del Nord** si applicano le medesime regole di procedura previste in Inghilterra e Galles, essendo previsto un esplicito richiamo alle stesse nello strumento normativo di riferimento - *County Court Rules (Northern Ireland) 1981*.

Per quanto riguarda la **Scozia** e la Convenzione dell'Aja del 1965, il Regno Unito ha indicato come metodo per la notifica dei documenti civili e commerciali, oltre alla notifica diretta o per il tramite dell'Autorità Centrale, anche l'utilizzo degli ufficiali giudiziari (*sheriff officers*) e dei *messengers-at-arms* [[The Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers \(smaso.org.uk\)](http://The Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (smaso.org.uk))]. Gli ufficiali giudiziari (*sheriff officers*) e i *messengers-at-arms* hanno *al pari delle altre autorità scozzesi la competenza a redigere i certificati di avvenuta notifica* [Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016].

Repubblica del Congo	<p>In assenza di convenzioni multilaterali e/o accordi bilaterali siglati con l'Italia, le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali diretti in Repubblica del Congo avvengono per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 c.p.c., per il tramite della sede diplomatico-consolare italiana in loco che ne curerà la trasmissione al cittadino italiano ivi residente, ovvero alle competenti Autorità locali nel caso di notifica a cittadino non italiano.</p>
Repubblica Democratica del Congo	<p>La Repubblica Democratica del Congo (RDC) non aderisce ad alcuna Convenzione multilaterale e/o bilaterale in materia di notifiche di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.</p> <p>Pertanto, ogni atto soggetto a notifica e diretto a cittadini congolese e ai connazionali residenti viene trasmesso dalle Autorità italiane all'Ambasciata d'Italia in RDC, la quale provvede alla consegna a mano agli interessati, tramite convocazione degli stessi. Tale modalità si rende necessaria poiché in RDC non esiste un servizio postale.</p> <p>Nel caso di residenti fuori dalla circoscrizione di Kinshasa (ad esempio altre città, quali Lubumbashi o l'Est del Paese), il plico trasmesso all'Ambasciata viene spedito da questa tramite l'utilizzo del servizio DHL al Consolato Onorario di Lubumbashi o ai corrispondenti consolari a Goma e Bukavu.</p> <p>Nel caso di soggetti congolese, gli atti debbono essere muniti di traduzione giurata e legalizzata. La RDC, infatti, non ammette le apostille in quanto non aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri.</p> <p>Nel caso di soggetti italiani, invece, non occorre traduzione e la notifica è eseguita per via consolare ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 71/2011 sempre tramite la modalità di consegna all'interessato (a mani ove possibile o tramite DHL se non residente nella circoscrizione di questa Rappresentanza diplomatica).</p> <p>Si informa infine che non si pone, per i soggetti congolese, il problema della doppia cittadinanza, non ammissibile nella Repubblica Democratica del Congo.</p>

Repubblica Dominicana	<p>L'iter notificatorio di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale diretti a cittadini non italiani residenti in Repubblica Dominicana prevede la trasmissione per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 c.p.c., per il tramite della sede diplomatico-consolare italiana in loco che ne curerà la trasmissione alle competenti Autorità locali. Sono richieste tre copie dell'atto, con apostille e traduzione in spagnolo asseverata dal Tribunale italiano.</p> <p>In aggiunta, gli atti da notificare devono essere accompagnati da una nota (anch'essa tradotta ed apostillata) con firma e timbro dell'Autorità giudiziaria italiana richiedente, con cui si indirizza la richiesta di procedere alla notifica (fornendo i dettagli di destinatario e natura dell'atto) sulla base del principio di reciprocità a: Suprema Corte de Justicia y Consejo del Poder Judicial.</p> <p>Per i cittadini italiani è consentita la notifica consolare ai sensi del D. Lgs. 71/2011.</p>
Ruanda	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale a cittadini stranieri avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Kampala, responsabile anche per il Ruanda. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011 per il tramite del Consolato Onorario in loco.</p>
Russia	<p>La Russia ha ratificato nel 2001 la Convenzione dell'Aja del 1965 e la Convenzione Bilaterale con l'Italia nel 1979. Secondo quest'ultima la trasmissione di documenti e atti per la notifica avviene per via diplomatica, ed entrambe le Parti contraenti hanno il diritto di notificare ai cittadini del proprio Stato tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari. La lingua utilizzata è quella della parte richiedente munita di traduzione nella lingua del Paese richiesto.</p> <p>La notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011 è per prassi eseguita anche nei confronti di sogetti con doppia cittadinanza italiana e russa (o di un Paese terzo).</p>

Saint Kitts and Nevis	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Panama, che procede con la trasmissione degli atti presso le Autorità competenti.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Saint Lucia	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Panama, che procede con la trasmissione degli atti presso le Autorità competenti.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Saint Vincent e Grenadine	<p>Saint Vincent e Grenadine ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Panama.</p>
Samoa	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Wellington, che procede con la trasmissione degli atti presso le Autorità competenti.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
San Marino	<p>San Marino ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani o soggetti con doppia cittadinanza è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Santa Sede	<p>Le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale sono regolate dalla Convenzione bilaterale del 6 settembre 1932 tra Italia e Santa Sede. Le notifiche sono eseguite attraverso i canali diplomatici.</p>

Sao Tomé e Principe	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Luanda (Angola), che procede con la trasmissione degli atti presso le Autorità competenti.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Senegal	<p>Il Senegal non aderisce ad alcuna Convenzione multilaterale e/o bilaterale in materia di notifiche di atti giudiziari ed extragiudiziali, nonché in materia civile e commerciale. L'Ambasciata d'Italia in Senegal procede con la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011 inviando tutte le notifiche direttamente per posta raccomandata AR con ricevuta di ritorno a cittadini italiani e di doppia cittadinanza italo-senegalese che siano residenti AIRE e ai domiciliati ma solo in presenza di indirizzo postale completo.</p> <p>Nel caso di cittadini senegalesi o di altra cittadinanza la Sede notifica l'atto per via diplomatica, se provvisto di traduzione nella lingua veicolare del paese e di indirizzo postale completo, ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, con l'invio di Nota Verbale al Ministero degli Affari Esteri senegalese.</p> <p>Qualora non sia possibile effettuare la procedura di invio per posta AR, si procede a contattare direttamente il cittadino AIRE così che possa recarsi in Ambasciata e ritirare l'atto da notificare direttamente.</p> <p>Raramente si riceve esito finale della richiesta di notifica e non è possibile quantificare le tempistiche per la consegna dei plichi raccomandati che possono variare notevolmente.</p> <p>Di conseguenza non è possibile sapere con certezza se l'atto sia stato consegnato al destinatario. Le condizioni del sistema postale e stradale rendono molto complessa la procedura delle notifiche.</p>
Serbia	<p>Per la Serbia è valida, per successione, la Convenzione tra Italia e Ex Jugoslavia del 3.12.1960, ai sensi della quale risultano rispettivamente competenti i rispettivi Ministeri della Giustizia.</p> <p>Entrambe le Parti contraenti hanno il diritto di notificare ai cittadini del proprio Stato tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari, dunque per i soli cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011. La Serbia ha altresì ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965 applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p>

Seychelles	<p>Le Seychelles hanno ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, eseguita per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Nairobi, con l'inoltro dell'atto al Console Onorario alle Seychelles, il quale provvede a convocare il connazionale ivi residente per la consegna a mano.</p>
Singapore	<p>Singapore è parte della Convenzione Italia – Regno Unito del 1930 come della Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Siria	<p>La Siria non ha sottoscritto alcuna convenzione bilaterale con l'Italia relativa alle notifiche e non è parte della Convenzione multilaterale dell'Aja del 1965 in materia di notifiche civili e commerciali.</p> <p>Le notifiche in Siria di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia sia civile sia commerciale indirizzate a persone fisiche o giuridiche di cittadinanza siriana o straniera devono avvenire per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e degli Espatriati Siriano, al quale viene richiesto dalla nostra Ambasciata di voler intervenire presso le Autorità locali competenti, secondo le modalità previste dalla normativa siriana.</p> <p>E' invece ammessa a titolo di prassi la procedura di notifica diretta per via consolare ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 71/2011 nel caso di destinatari di sola cittadinanza italiana.</p>
Sri Lanka	<p>Lo Sri Lanka è parte della Convenzione Italia – Regno Unito del 1930 come della Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Stati Federati di Micronesia	<p>Le notifiche sono eseguite attraverso i canali diplomatici ed il ricorso a corriere celere, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Manila.</p>

Sud Sudan	<p>Il Sud Sudan non è firmatario di Convenzioni multilaterali né di accordi bilaterali in vigore con l'Italia. Ad oggi non sono mai arrivate notifiche; qualora capitasse, si procederebbe con l'invio delle notifiche al Consolato Onorario a Juba, che a sua volta provvederebbe restituendo copie delle relate di notifica.</p>
Sudafrica	<p>In assenza di convenzioni multilaterali e/o accordi bilaterali siglati con l'Italia, le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziali diretti in Sudafrica avvengono per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 c.p.c., per il tramite della sede diplomatico-consolare italiana in loco che ne curerà la trasmissione al cittadino italiano ivi residente, ovvero alle competenti Autorità locali nel caso di notifica a cittadino non italiano.</p>
Suriname	<p>Il Suriname ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, eseguita dall'Ambasciata d'Italia a Brasilia.</p>
Svizzera	<p>La Svizzera ha ratificato nel 1994 la convenzione dell'Aja del 1965 nominando quali Autorità centrali le Autorità cantonali che possono essere individuate sul portale www.elorge.admin.ch. In alternativa, la richiesta di notifica può essere inoltrata al Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia che a sua volta provvederà a trasmetterla alle Autorità cantonali competenti. Un importante Accordo bilaterale è stato concluso tra Italia e Svizzera il 5 giugno 1988 e riguarda lo scambio di note fra i due Paesi relativamente alla notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari per cui la trasmissione può avvenire direttamente tra le Autorità individuate dai due Paesi ovvero, in via eccezionale, per via diplomatica. La procedura prevede la consegna da parte del richiedente di tre copie dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario italiano che a sua volta trasmetterà all'Autorità Svizzera due esemplari dell'atto medesimo per la notifica, cioè originale e copia, e trattenendo il terzo esemplare. Una volta eseguita la notifica, l'Autorità competente svizzera renderà all'ufficiale giudiziario italiano la copia con la relata di notifica. Per i cittadini italiani o soggetti con doppia cittadinanza è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>

Tagikistan	<p>Per il Tagikistan è valida per successione, dal 1986, la Convenzione bilaterale tra Italia e URSS del 25.01.1979, pertanto la trasmissione di documenti e atti per la notifica avviene per via diplomatica per il tramite dell’Ambasciata d’Italia in Uzbekistan ed entrambe le Parti contraenti hanno il diritto di notificare ai cittadini del proprio Stato tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari. La lingua utilizzata è quella della parte richiedente munita di traduzione nella lingua del Paese richiesto.</p>
Taiwan	<p>Poiché Italia e Taiwan non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di cittadini italiani o stranieri ivi residenti deve essere eseguita necessariamente ai sensi dell’art. 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese se diretta a cittadini stranieri, all’Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center – Kelung Road, 333 – Suite 1808 Floor 18 – 110 – Taipei, Taiwan R.O.C.). L’Ufficio ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
Tanzania	<p>Tra Italia e Tanzania è in vigore solo la Convenzione tra Italia e Regno Unito per l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale del 1930, confermata da uno scambio di Note nel 1964. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Thailandia	<p>La Thailandia non è firmataria di Convenzioni multilaterali né di accordi bilaterali con l’Italia. Pertanto, pertanto la richiesta di notifica di atti giudiziari ed extra-giudiziali a cittadini stranieri avviene per via diplomatica, conformemente a quanto disposto dell’art. 142 del Codice di Procedura Civile. Sono richieste due copie dell’atto debitamente legalizzato e accompagnato da traduzione in thailandese asseverata dal Tribunale italiano. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>

Togo	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia ad Accra (Ghana), che procede con la trasmissione degli atti presso le Autorità competenti.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Tonga	<p>Tra Italia e Tonga è in vigore solo la Convenzione tra Italia e Regno Unito per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale del 1930, non avendo il Tonga ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011 per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Wellington.</p>
Trinidad e Tobago	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Panama, che procede con la trasmissione degli atti presso le Autorità competenti.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Tunisia	<p>La Tunisia è parte della Convenzione dell'Aja del 1965 per avervi aderito il 10.07.2017, con entrata in vigore il 01.02.2018. La Tunisia si oppone alla notifica diretta a persone all'estero da parte dell'Autorità diplomatico-consolare eccetto che nei confronti di cittadini di nazionalità dello Stato estero che origina il documento.</p> <p>Tra Italia e Tunisia è in vigore la Convenzione bilaterale relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967, che disciplina la notifica degli atti giudiziari ed extra-giudiziari (artt. 36-39). L'articolo 36 dispone che gli atti giudiziari ed extra-giudiziari saranno trasmessi "per via diplomatica normale" alle persone residenti sul territorio di una delle parti contraenti, e riconosce il diritto di far pervenire direttamente, tramite i suoi rappresentanti diplomatici o consolari,</p>

	<p>ogni atto e documento giudiziale o extragiudiziale destinato ai suoi cittadini.</p> <p>La prassi in Tunisia prevede la notifica diretta di atti e documenti giudiziari o extra-giudiziari, tramite rappresentanza diplomatico-consolare (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano a seguito di convocazione), ai soli cittadini italiani residenti (anche doppi cittadini) e la notifica per via diplomatica normale (con Nota Verbale attraverso il Ministero degli Affari Esteri tunisino) di atti e documenti giudiziari e extragiudiziari destinati a persone fisiche o giuridiche di nazionalità non italiana.</p>
Turchia	<p>La Turchia è parte della Convenzione multilaterale dell'Aja del 1965 ed ha anche siglato l'Accordo bilaterale del 1926, il quale prevale sull'intesa multilaterale a titolo di <i>lex specialis</i>. Nella prassi si registra un utilizzo di entrambi gli strumenti pattizi.</p> <p>È, inoltre, ammessa la possibilità, ai sensi della vigente normativa locale, di effettuare notifiche dirette ai cittadini italiani residenti in Turchia in materia civile e commerciale. La trasmissione a doppi cittadini o stranieri è possibile esclusivamente per via diplomatica.</p>
Turkmenistan	<p>Per il Turkmenistan è valida per successione, dal 1986, la Convenzione bilaterale tra Italia e URSS del 25.01.1979, pertanto la trasmissione di documenti e atti per la notifica avviene per la via diplomatica ed entrambe le Parti contraenti hanno il diritto di notificare ai cittadini del proprio Stato tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari. La lingua utilizzata è quella della parte richiedente munita di traduzione nella lingua del Paese richiesto.</p>
Ucraina	<p>Per l'Ucraina è valida per successione, dal 1986, la Convenzione bilaterale tra Italia e URSS del 25.01.1979 e Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile per cittadini stranieri e italiani.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>

Uganda	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale a cittadini stranieri avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Kampala e le competenti Autorità locali. Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011, ma - considerata l'inaffidabilità dei servizi postali e la difficoltà di raggiungere alcune zone del paese - i cittadini italiani sono convocati presso l'Ambasciata per il ritiro dell'atto.</p>
Uruguay	<p>La normativa uruguaiana in materia di notifiche (art. 526 a 529 del <i>Codigo General del Proceso</i>) stabilisce il principio di territorialità della legge processuale locale applicandosi quest'ultima in territorio uruguaiano indipendentemente dalla cittadinanza del residente.</p> <p>Nel caso di una notifica di atti provenienti dall'Italia, questi si dovranno trasmettere sempre al locale Ministero degli Esteri per il tramite della nostra Ambasciata in Uruguay, che provvederà ad inoltrarli alla Corte Suprema, che a sua volta assegnerà a un Tribunale il compito di procedere alla notifica.</p>
Usa	<p>In applicazione alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, l'Ufficio del Contenzioso Europeo (<i>Office of European Litigation</i>) dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma ha redatto un'informativa dettagliata in materia (Allegato B).</p> <p>Si attira l'attenzione sul fatto che per le notifiche dirette a soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) il Dipartimento della Giustizia statunitense ha conferito appalto ad una ditta esterna (ABC Legal).</p> <p>Va anche menzionato che tutti gli Enti governativi di questo Paese non hanno una personalità giuridica distinta dal Governo USA, per cui gli atti giuridici ad essi rivolti devono essere notificati all'Autorità centrale designata (United States Department of Justice's Office of International Judicial Assistance noto anche con l'acronimo "OIJA").</p> <p>È invece ammessa a titolo di prassi la procedura di notifica diretta per via consolare ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 71/2011 nel caso di destinatari di cittadinanza italiana o aventi doppia cittadinanza.</p>

Uzbekistan	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Vanuatu	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Canberra.</p> <p>Le leggi locali ammettono la notifica consolare ai cittadini italiani ai sensi del D.Lgs. 71/2011, tramite le rappresentanze consolari, senza ricorrere al coinvolgimento delle Autorità locali.</p>
Venezuela	<p>Il Venezuela è parte della Convenzione multilaterale dell'Aja del 1965, gli atti oggetto di notifica andranno debitamente tradotti in spagnolo e le Autorità venezuelane necessita dai 6 ai 12 mesi per il perfezionamento della notifica.</p> <p>Per i cittadini italiani o soggetti con doppia cittadinanza, è per prassi ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Vietnam	<p>Il Vietnam è parte della Convenzione multilaterale dell'Aja del 1965 e le notifiche destinate a cittadini vietnamiti o non italiani richieste tramite le Autorità locali sono soggette ad una tassa locale di circa € 40.</p> <p>Si suggerisce, pertanto, di avvalersi dell'invio diretto tramite plico postale raccomandato (art. 10, lett. a della Convenzione dell'Aja del 1965).</p> <p>Tutte le richieste di notifica ed i relativi atti da notificare devono essere tradotti in vietnamita, con traduzione legalizzata.</p> <p>Per i cittadini italiani e soggetti con doppia cittadinanza (italo-vietnamita o di paese terzo) è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>
Zambia	<p>In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene per via diplomatica ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare ai sensi del D.Lgs. 71/2011.</p>

Zimbabwe

In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene **per via diplomatica** ai sensi dell'**art. 142 del Codice di Procedura Civile**.

Per i **cittadini italiani** è ammessa la **notifica consolare** ai sensi del D.Lgs. 71/2011.

A. ALLEGATO A

ELENCO DEGLI STATI EXTRA UE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE	INVIO DIRETTO
ALBANIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI
ALGERIA	Bil. 22/07/03	Ministero della Giustizia	
ANDORRA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI
ANTIGUA E BARBUDA	L'AJA 15/11/65	Registrar of the Supreme Court	
ARGENTINA	Bil. 09/12/87	Ministero degli Affari Esteri e del Culto	
ARMENIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
AUSTRALIA	Bil. 17/12/30	-	
	L'AJA 15/11/65	Attorney-General's Department	
AZERBAIGIAN	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
	Bil. 25/01/79	-	
BAHAMAS	Bil. 17/12/30	-	
	L'AJA 15/11/65	Office of the Attorney General	
BARBADOS	L'AJA 15/11/65	Registrar of the Supreme Court	
BELARUS	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
BELIZE	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	SI
BOSNIA ERZEGOVINA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
BOTSWANA	L'AJA 15/11/65	Il Ministro di Stato nell'ufficio del Presidente	SI
BRASILE	Bil. 17/10/89	Ministero della Giustizia	
	L'AJA 15/11/65	Ministry of Justice and Public Security	
CANADA	Bil. 17/12/30	-	SI
	L'AJA 15/11/65	-	
CINA	Bil. 20/05/91	Ministero della Giustizia	
CITTÀ DEL VATICANO	Bil. 06/09/32	-	

**ELENCO DEGLI STATI EXTRA UE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA
CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE**

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE	INVIO DIRETTO
COLOMBIA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
COREA DEL SUD	L'AJA 15/11/65	Supreme Court of Korea	
COSTA RICA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Affari Esteri e Culto	
EGITTO	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
	Bil. 02/04/74	Ministero della Giustizia	
FILIPPINE	L'AJA 15/11/65	Supreme Court of the Philippines	
GEORGIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
	Convenzione Consolare 17/07/2002		
GIAMAICA	Bil. 17/12/30	-	
GIAPPONE	Bil. 05/10/37	-	
	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Affari Esteri	
HONG KONG	L'AJA 15/11/65	Registrar High Court	
INDIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
ISLANDA	L'AJA 15/11/65	Il Commissario distrettuale di Suðurnes	SI
ISOLE MARSHALL	L'AJA 15/11/65	Attorney-General	
ISRAELE	L'AJA 15/11/65	Amministrazione dei Tribunali	SI
KAZAKHSTAN	L'AJA 15/11/65	-	
KENYA	Bil. 17/12/30	-	
KIRGHIZISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
KOSOVO	Bil. 03/12/60	Ministero della Giustizia	
KUWAIT	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
	Bil. 11/12/02	Ministero della Giustizia	
LIBANO	Bil. 10/07/70	Ministero degli Esteri	SI
MACAO	L'AJA 15/11/65	Primary Court of the Macao Special Administrative Region	SI
MACEDONIA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	

**ELENCO DEGLI STATI EXTRA UE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA
CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE**

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE	INVIO DIRETTO
	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
MALAWI	L'AJA 15/11/65	Registrar of the High Court of Malawi	
MALESIA	Bil. 17/12/30	-	
MAROCCO	Bil. 12/02/71	Ministero degli Esteri	
MESSICO	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
MOLDOVA	Bil. 07/12/06	Ministero della Giustizia	
MONGOLIA	L'AJA 01/03/54	-	SI
MONTENEGRO	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
NICARAGUA	L'AJA 15/11/65	Corte Suprema di Giustizia	
NORVEGIA	L'AJA 15/11/65	Norwegian Civil Affairs Authorities	
NUOVA ZELANDA	Bil. 17/12/30	-	
PAKISTAN	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia e della Legalità	
PARAGUAY	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Affari Esteri	
PRINCIPATO DI MONACO	L'AJA 15/11/65	Direzione dei Servizi Giuridici	
REGNO UNITO	L'AJA 15/11/65	Inghilterra e Galles: Royal Courts of Justice Scozia: Scottish Government Justice Directorate Central Authority & International Law Team Nord Irlanda: Royal Courts of Justice – The Master (King’s Bench and Appeals)	SI
RUSSIA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
SAINT KITTS E NEVIS	Bil. 17/12/30	-	
SAINT VINCENT E GRENADINE	L'AJA 15/11/65	Corte Suprema	
SAN MARINO	Bil. 31/03/39	-	
	L'AJA 15/11/65	Tribunale Unico of the Republic of San Marino	

**ELENCO DEGLI STATI EXTRA UE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA
CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE**

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE	INVIO DIRETTO
SERBIA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
SEYCHELLES	L'AJA 15/11/65	Registrar of the Supreme Court	SI
SINGAPORE	Bil. 17/12/30	Segretario di Stato alla Giustizia	
	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
SRI LANKA	Bil. 17/12/30	-	
	L'AJA 15/11/65	Segretariato al Ministero della Giustizia	
SURINAME	L'AJA 01.03.54	Autorita' Centrale -Segretariato	SI
SVIZZERA	L'AJA 15/11/65		
	Bil. 02/06/88	Tribunale competente	
SWAZILAND	Bil. 17/12/30	-	
TAGIKISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
TANZANIA	Bil. 17/12/30	-	
TONGA	Bil. 17/12/30	-	
TUNISIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
	Bil. 15/11/67	Ministero degli Esteri (via diplomatica)	
TURCHIA	L'AJA 15/11/65	Directorate General for Foreign Relations and EU Affairs Ministry of Justice	
	Bil. 10/08/26	Ministero degli Esteri (via diplomatica)	
TURKMENISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
TUVALU	Bil. 17/12/30	-	SI
UCRAINA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
USA	L'AJA 15/11/65	ABC Legal / OIJA	SI
VENEZUELA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
VIETNAM	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI

B. ALLEGATO B



Dipartimento della Giustizia U.S.A. Divisione
Affari Civili Ufficio Assistenza
Giudiziaria Internazionale

JEDavidson:kvo

*U.S. Central Authority
Benjamin Franklin Station
P.O. box 14360
Washington, D.C. 20004
+1 (202) 514-6700
OIJA@usdoj.gov*

4 agosto 2017

**Notifica di atti e documenti giudiziari al Governo degli Stati Uniti d'America, ai sensi della
Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero**

L'Ufficio Assistenza Giudiziaria Internazionale del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America (United States Department of Justice's Office of International Judicial Assistance noto anche con l'acronimo "OIJA") è l'Autorità Centrale designata nell'ambito e ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 - relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale - alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione. L'OIJA è altresì l'Autorità Centrale designata alla ricezione delle richieste di notificazione dei documenti relativi alle rogatorie, ai sensi del Protocollo Addizionale alla Convenzione interamericana in materia di rogatorie (Convenzione Interamericana), della quale gli Stati Uniti sono firmatari. Inoltre, l'OIJA gestisce le richieste di notifica attraverso i canali diplomatici, ricevute dagli Stati non firmatari della Convenzione. A differenza delle richieste di notifica nei confronti di individui o società situate negli Stati Uniti, per la cui esecuzione l'OIJA ha conferito appalto ad un soggetto esterno, le richieste di notifica nei confronti del Governo degli Stati Uniti, inclusi i dipartimenti, le agenzie e gli enti, devono essere indirizzate direttamente all'OIJA. Nessun importo è dovuto per le richieste di notifica al Governo degli Stati Uniti. Le richieste di notifica nei confronti del Governo degli Stati Uniti devono essere inviate all'OIJA al seguente indirizzo: Office of International Judicial Assistance, U.S. Department of Justice, Benjamin Franklin Station, P.O. Box 14360, Washington, DC 20004.

Poiché la maggior parte delle richieste di notifica nei confronti del Governo U.S.A. sono ricevute ai sensi della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, il presente documento si concentrerà in

particolare su tale procedimento sebbene linee guida analoghe si applichino quando la richiesta è ricevuta ai sensi della Convenzione Interamericana¹.

Come osservato in precedenza, l'OIIA è l'Autorità Centrale designata nell'ambito e ai sensi della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero. Si veda Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, articolo 2. Come illustrato nel *Practical Handbook on the Operation of the Hague Service Convention - Manuale pratico sul funzionamento della Convenzione sul servizio dell'Aia* ("Handbook"), l'Autorità Centrale è "l'Autorità ricevente, incaricata di ricevere le richieste di notifica provenienti dagli Stati richiedenti e di darvi esecuzione o far sì che vi venga data esecuzione"². Il manuale sottolinea anche che l'Autorità Centrale "non può essere considerata un rappresentante della parte convenuta al quale il documento deve essere notificato"³. L'Autorità Centrale U.S.A. riceve ed esegue le richieste di notifica nei confronti del Governo U.S.A. ma non è il rappresentante legale né tanto meno un agente del Governo U.S.A. Pertanto, ai sensi dell'Articolo 5 della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, ricezione da parte dell'Autorità Centrale U.S.A. di una richiesta di notifica provenienti da un tribunale straniero non rappresenta il perfezionarsi della notifica³. La notifica sarà completa e ritualmente perfezionata solo ad avvenuta ricezione dei documenti da parte dell'ufficio o agenzia competente del Governo U.S.A. A tal riguardo, in ragione dello specifico ruolo della OIIA va tenuto in conto che il completamento della procedura di notifica nei confronti del Governo U.S.A. richiede un margine di tempo; si richiede, pertanto, di inviare la richiesta di notifica all'Autorità Centrale U.S.A. in tempo utile da consentire a questa di indirizzare correttamente il documento all'ufficio o agenzia del Governo U.S.A. convenuto, consentendo così il perfezionarsi della notifica.

Inoltre, la notifica nei confronti del Governo U.S.A. è rituale solo quando trasmessa attraverso canali diplomatici o ai sensi dell'Art. 5 della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero con consegna all'Autorità Centrale U.S.A. Se la notifica tramite servizio postale ai sensi dell'Art. 10 della Convenzione dell'Aja qui in esame è ammessa quando gli atti sono indirizzati a privati o società situate negli U.S.A., poiché gli Stati Uniti in tal caso non si oppongono alla suddetta facoltà di notifica, altrettanto non è ammesso ove la notifica sia diretta al Governo U.S.A.: in tal caso la notifica ex art.10 non può essere effettuata, giusta l'opposizione in tal caso da parte degli Stati Uniti d'America.

Si riporta qui di seguito la descrizione dei requisiti necessari per la correttezza della richiesta di notifica di atti e documenti nei confronti del Governo degli Stati Uniti ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.

¹ Si veda la nota sulla Convenzione Interamericana disponibile al seguente link: <https://www.justice.gov/civil/service-requests>

² Conferenza dell'Aja sul Diritto Internazionale Privato, Manuale Pratico sull'Utilizzo della Convenzione in Materia di Notifiche 40, ¶112 (2016), disponibile su: <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=2728&dtid=3> ³ *Id.* A 41, ¶112

³ Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notifica di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale, Art. 5, 15 novembre 1965, 658 U.N.T.S. 163 ("L'Autorità Centrale dello Stato in indirizzo dovrà preoccuparsi di notificare il documento o di farlo notificare dall'agenzia preposta...").

- i. La richiesta deve essere presentata in duplice copia e tutti gli atti e/o i documenti devono essere tradotti in lingua inglese⁴. Si veda Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, articolo 5.
- ii. La richiesta deve essere accompagnata dal modulo obbligatorio (<https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/service/model-form>) debitamente compilato, in duplice copia e tradotto in lingua inglese⁶. Si veda Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, articoli 3 e 5). Si prega di utilizzare la versione più recente del modulo e di compilarlo digitando le informazioni richieste.
- iii. Nel modulo modello obbligatorio deve essere indicato anche l'indirizzo completo dell'Autorità richiedente (ad esempio, tribunale estero).
- iv. L'unico convenuto possibile è il Governo degli Stati Uniti d'America, in quanto i dipartimenti, le agenzie o gli enti del Governo U.S.A. non hanno negli Stati esteri personalità giuridica distinta e separata da quella del Governo degli Stati Uniti e non possono, pertanto, essere citati in giudizio separatamente dal Governo degli Stati Uniti d'America.
- v. Gli atti ed i documenti da notificare devono includere informazioni sufficienti sul caso, in genere sotto forma di ricorso, o di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, o di documento equipollente.

Inoltre, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, al Governo U.S.A. non può essere richiesto di presentare una comparsa di risposta o di comparire dinanzi al Giudice o al tribunale di uno Stato estero, se la notifica non si sia perfezionata per il Governo U.S.A., è a dire se l'atto non sia stato consegnato al Governo U.S.A. almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista per la comparizione o per la presentazione della comparsa di risposta. Poiché, come precisato, la notifica non si perfeziona e non diviene efficace al momento della consegna degli atti e/o documenti all'Autorità Centrale U.S.A. - OIJA, bensì solo con l'effettiva consegna di questi al Governo U.S.A. è necessario inviare la richiesta di notifica all'Autorità Centrale U.S.A. in tempo utile da consentire a quest'ultima di indirizzare correttamente il documento all'ufficio o agenzia del Governo U.S.A. convenuto e consegnarlo in modo che sia osservata il termine minimo, è a dire almeno 60 giorni prima della presentazione della comparsa di risposta, della comparizione davanti al Giudice e/o della data dell'udienza. Ciò vuol dire che, ad esempio, se le leggi di uno Stato prevedono che la comparsa di risposta o replica per iscritto debba essere presentata entro due settimane dalla data di notifica, tale termine dovrà essere derogato ove l'atto giudiziario sia notificato al Governo U.S.A., dovendosi assicurare a questo il termine di 60 giorni previsti per presentare la sua comparsa di risposta. Se le leggi di uno Stato prevedono che la comparsa di risposta o replica scritta venga sottoposta alla corte 10 giorni prima della data prevista per l'udienza, nel fissarsi la data dell'udienza si dovrà tenere in considerazione il termine garantito al Governo U.S.A., in quanto Stato estero, di 60 giorni dalla data di notifica per la presentazione della propria comparsa di risposta.

Dopo aver verificato il ricorrere o meno dei requisiti richiesti per la procedibilità della richiesta di notifica, l'Autorità Centrale U.S.A. rilascerà un certificato di accettazione o rifiuto che verrà inviato tramite servizio postale all'Autorità richiedente. La notifica sarà rituale e si intenderà perfezionata solo ove l'Autorità Centrale rilasci il certificato di accettazione. La notifica è efficace dalla data indicata sul certificato di accettazione. Nei casi in cui l'Autorità Centrale U.S.A. emetta un certificato di rigetto, la

⁴ United States of America – Central authority & Practical Information, <https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=279> (ultima visita 6 ottobre 2016). ⁶ Modello di formulario allegato alla Convenzione (Richiesta, certificato, sintesi con avvertenze), <https://www.hcch.net/en/instruments/specialized-sections/service/model-form> (ultima visita 6 ottobre 2016).

notifica è ritenuta irrituale e non si sarà perfezionata, ed il Governo U.S.A. non potrà costituirsi in giudizio, né presentare una comparsa di risposta o comparire all'udienza, e non riconoscerà la validità di qualsivoglia giudizio reso nei confronti degli Stati Uniti d'America.

C. ALLEGATO C

Avviso di deposito

La Cancelleria Consolare invita il Sig.
_____ a ritirare l'atto Prot. n.
_____, in giacenza presso questa
Cancelleria e disponibile al ritiro da oggi __/__/____
fino al __/__/____ p.v. (*indicare il termine di 20 giorni per
il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.*)

L'addetto consolare _____

Relata di notifica ex art. 143 c.p.c.

Ad istanza dell'Avv. _____, con studio a _____, via _____, n. _____, io sottoscritto (*funzione presso l'Ambasciata/Consolato*) _____ del _____ di _____ ho notificato il suesteso atto al Sig. _____ di residenza, dimora e domicilio sconosciuti e privo del procuratore previsto dall'art. 77 c.p.c., ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mediante deposito di una copia conforme all'originale all'Albo Consolare del _____;

L'Addetto consolare _____

D. ALLEGATO D

Moduli Accordo Italia – Moldova del 7 dicembre 2006

ALLEGATO A
Form A

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONI DI ATTI
REQUEST FOR SERVICE OF DOCUMENTS

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA
PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE
SENTENZE IN MATERIA CIVILE
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MOLDOVA
ON JUDICIAL ASSISTANCE AND RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF CIVIL
JUDGMENTS.....

Il Ministero ha l'onore di far pervenire in duplice esemplare al Ministero
i documenti sottoindicati con preghiera, conformemente all'art. 14 dell'Accordo, di
notificarne un esemplare al destinatario.
The Ministry of has the honour to send to the Ministry of
the documents in duplicate, set out below. You are requested to send a copy thereof to the
addressee, in pursuance of art. 14 of the Agreement.

LA NOTIFICA VA EFFETTUATA: (*)
SERVICE SHALL BE MADE EITHER: (*)
A) secondo le modalità previste dalla legge del Paese richiesto
A) in accordance with the procedure laid down by the law of the requested Country
B) secondo la seguente modalità
B) in accordance with the following specific procedure

RICHIEDENTE <i>REQUESTING PARTY</i>	DESTINATARIO <i>ADDRESSEE</i>
	identità <i>name</i>
	indirizzo <i>address</i>
	altri elementi utili <i>other useful information</i>

(*) cancellare la dizione inutile
(*) delete as appropriate

NATURA ED OGGETTO DELL'ATTO

NATURE AND PURPOSE OF THE DOCUMENT

Codesta Autorità è pregata di inviare a questo Ministero la nota di restituzione debitamente compilata, con i relativi allegati.

You are kindly requested to send this Ministry the return form properly filled in, together with enclosures.

ELENCO DEI DOCUMENTI

LIST OF DOCUMENTS

.....
.....
.....
.....
.....

data, firma, timbro

date, signature, seal

ALLEGATO B

FORM B

NOTA DI RESTITUZIONE
RETURN FORM

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

ON JUDICIAL ASSISTANCE AND RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF CIVIL JUDGMENTS

Il Ministero ha l'onore di comunicare al Ministero che, conformemente all'art. 14 dell'Accordo,

The Ministry has the honour to communicate to the Ministry that, pursuant to Art. 14 of the Agreement,

1) LA NOTIFICAZIONE E' STATA EFFETTUATA

1) SERVICE WAS MADE

- a) - secondo le modalità previste dalla legge del Paese richiesto, mediante: (*)
a) - in accordance with the procedure laid down by the law of the requested Country, by means of: (*)

1) ricevuta sottoscritta dal destinatario;

1) a receipt signed by the addressee;

2) attestazione dell'Ufficio che ha effettuata la notifica;

2) an acknowledgement by the Office making the service;

3) attestazione dell'Ufficio che ha effettuata la notifica che il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto;

3) an acknowledgement stating that the addressee has refused to accept the document;

b) - secondo la seguente particolare modalità richiesta:

c) - in accordance with the following specific procedure:

I documenti menzionati nella richiesta sono stati consegnati a:

The documents mentioned in the request have been handed to:

identità della persona che ha ricevuto l'atto:

full name:

qualità (rapporto di parentela, di subordinazione o altro con il destinatario):

specify type of relationship to the addressee (family, employment or other):

Data e luogo della notificazione:

Date and place of service:

(*) cancellare la dizione inutile

(*) delete as appropriate

ALLEGATO B

FORM B

2) LA NOTIFICAZIONE NON E' STATA EFFETTUATA PER I SEGUENTI MOTIVI:

.....
.....

2) SERVICE WAS NOT MADE FOR THE FOLLOWING REASONS:

.....
.....

Conformemente all'art. 11 dell'Accordo il richiedente è pregato di rimborsare le spese (specificate nella allegata nota)

In pursuance of Art. 11 of the Agreement, the requesting Country should reimburse any expense incurred for service (as per enclosed list)

Documenti restituiti:

List of documents returned:

A) copia dell'atto notificato;

A) copy of the document served;

B) originale e copia degli atti non notificati;

B) copy and original of the document if service was not made;

C) altri documenti concernenti l'espletamento del servizio

.....
.....

C) other documents relevant to service (specify)

.....
.....

data, firma, timbro

date, signature, seal



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Unità per la Tutela degli italiani
all'estero e per la cooperazione
giudiziaria internazionale

Settembre 2024



SCAN ME

Per informazioni ed approfondimenti: dgit.tutelacoopcivile@esteri.it